

CLXI.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 17 MARZO 1915

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAVA

INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Disegno di legge (Approvazione):		Sistemazione economica-finanziaria dell'Eritrea.	7392
Approvazione di una maggiore assegnazione per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze, esercizio finanziario 1913-14.	7357	SANDRINI	7392
Disegni di legge (Discussione):		MARTINI, <i>ministro</i>	7393-96-97
Sistemazione del servizio telefonico nelle Puglie.	7358	FALLETTI, <i>relatore</i>	7394
LEMBO	7358	Disegni di legge (Approvazione):	
RICCIO, <i>ministro</i>	7359	Costruzione di edifici postali, telegrafici e telefonici ad Aquila e a Chieti	7377
Nuovi collegamenti telefonici	7365	Conversione in legge del Regio decreto che autorizza le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norme della legge di contabilità generale dello Stato e conversione in legge di Regi decreti relativi alla concessione di speciali indennità ai militari	7383
CONGIU	7365	Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1914-15	7386-89
BOUVIER	7366-70		
AGNESI	7366		
BOVETTI	7366		
LARUSSA	7367		
MAGLIANO	7367		
DE RUGGIERI	7368		
SANDRINI	7368		
PASQUALINO-VASSALLO	7368		
MORPURGO	7369		
PEANO	7369		
GRASSI	7370		
RICCIO, <i>ministro</i>	7370-73		
LUCIFERO	7373		
CAMERA, <i>relatore</i>	7373		
Aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel Regio esercito	7377		
SANDRINI	7377		
DI SALUZZO	7379-80		
ZUPELLI, <i>ministro</i>	7379		
Conversione in legge dei Regi decreti che autorizzano le amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norme della legge di contabilità generale dello Stato	7381		
TOVINI	7382		
ZUPELLI, <i>ministro</i>	7382		
Riscatto della ferrovia Pinerolo-Torre Pellice	7384		
PEANO	7384		
FACTA	7384		
CIUFFELLI, <i>ministro</i>	7385		

La seduta comincia alle 10.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione della maggiore assegnazione di lire 51,057.39 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della maggiore assegnazione di lire 51,057.39 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1913-14.

Se ne dia lettura.

DE AMICIS, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 269-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 51,057.39, per provvedere al saldo della spesa residua inserita al capitolo n. 293 octies « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 86 « Contribuzioni fondiari, sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1912-13 e retro » del conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Non essendovi osservazioni, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Sistemazione del servizio telefonico nelle Puglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Sistemazione del servizio telefonico nelle Puglie. Se ne dia lettura.

DE AMICIS, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 308-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lembo.

LEMBO. Onorevoli colleghi, io plaudo all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, che finalmente ha potuto presentare un disegno di legge, che provvede alla sistemazione ed all'ampliamento del servizio telefonico in Puglia.

Quando, come si rileva dalla relazione, che precede il disegno di legge in esame, si pensi che su 153 comuni della provincia di Lecce, con una popolazione di circa 778 mila abitanti, solamente sei comuni sono dotati di servizio telefonico; che nella provincia di Bari, sopra un totale di 53 comuni, con una popolazione di circa 900 mila abitanti, non più di 15 comuni sono forniti di telefono; che in quella di Foggia, con una popolazione di circa 500 mila abitanti, su 54 comuni appena 10 comuni sono collegati alla rete telefonica, e si pensi infine che in quelle regioni vi sono paesi, che hanno ormai assunto una grande importanza nel campo dei traffici; c'è da restare dolorosamente sorpresi che abbiano dovuto attendere sino ad oggi per un programma organico e completo di un servizio, che è ormai

diventato uno dei più potenti fattori della civiltà. (*Bene!*)

Io anche oggi devo, riaffermando quello che fu sempre il mio pensiero, dichiarare che avrei senz'altro preferito che il servizio dei telefoni fosse stato assunto direttamente dallo Stato; ma, poichè il ministro, rifuggendo da infingimenti burocratici, con i quali pur troppo si nascondono dolorose verità, ha con lealtà, che gli fa onore, e che vorrei passasse ad esempio, affermato che occorrerebbe un impiego di fondi che l'Amministrazione assolutamente non ha, io darò il mio voto favorevole alla convenzione, che è sottoposta all'approvazione della Camera, come quella che metterà il servizio telefonico in Puglia in grado di corrispondere davvero alle necessità commerciali ed industriali di tanta parte del nostro Mezzogiorno.

Non scenderò ad un esame dettagliato del progetto: i dettagli riguardano l'Amministrazione, che certo avrà pensato, come meglio poteva, a garantire lo Stato ed il servizio; e solo richiamerò l'esame del ministro su pochi punti per dargli agio di fornire alla Camera opportune e tranquillanti risposte.

L'articolo 4 della convenzione dice che la concessione è accordata alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti sul servizio telefonico, e che l'esercizio di essa è regolata dalle leggi e dai regolamenti istessi.

Ora, poichè in nessun articolo si fa cenno delle tariffe, devesi ritenere che appunto delle tariffe si occupi l'articolo 4, riportandosi a quelle attualmente in vigore.

Se così è, devo dire che la tariffa non si presenta ispirata ad equità, perchè eccessiva mi pare quella di lire 150 per ciascun abbonato. Tutto induce a reclamare una più modesta misura.

D'altra parte, non è nè equo nè giusto trattare tutti gli abbonati alla stessa stregua. Sarebbe invece più razionale e più rispondente ad equità classificare gli abbonati a seconda di determinate categorie, e più doveroso e più equo ancora stabilire tariffe diverse fra comune e comune procedendo ad una diversa classificazione secondo la loro importanza per il numero degli abitanti e per l'entità del lavoro.

L'importanza, per esempio, che potranno avere comuni come Bari, Barletta, Molfetta ed altri paesi industriali e commerciali di quelle provincie, non può essere equiparata certamente a quella di un pic-

colo comune, dove povera sia la vita dei traffici!

Richiamo pure l'attenzione del ministro sull'articolo 6. Si prescrive, è vero, che il rinnovamento e l'ampliamento degli impianti dovrà farsi giusta gli ultimi dettami della tecnica; ma perchè adottare una formula così generica, così vaga, così indeterminata, che potrebbe dar luogo nella esecuzione a fastidi, a sofismi, a dissensi, a litigi? Come si è fatto per altre reti, sarebbe stato più prudente e più rassicurante una maggiore indicazione; e così imporre che le linee debbano essere in cavi, e la centrale con segnalazioni luminose, limitandosi il numero degli abbonati, che debbono essere serviti da ogni telefonista; e ciò, onorevole ministro, non soltanto per la maggiore velocità del servizio, ma benanche nell'interesse delle telefoniste, le quali è giusto che non siano aggravate maggiormente di un lavoro che già di per sè stesso è tanto gravoso!

Ed infine, onorevole ministro, mi fa assai pensoso il patto, racchiuso nell'articolo 21 della convenzione. Vi si prevede la ipotesi che la Società telefonica concessionaria non provveda alla effettiva attuazione del servizio, in tutto o in parte, e si dice che in tal caso il Ministero provvederà con decreto ministeriale a dichiarare la revoca della concessione per gli impianti non eseguiti, incamerando la relativa cauzione nella misura non inferiore a lire 5,000.

Ma con questo provvedimento di revoca parziale di concessione non si elimina lo inconveniente che in realtà un comune resterà privo del servizio del telefono, ond'è che potendo qualche comune non usufruire dei benefici di questa convenzione, verrà meno quel programma completo ed organico del servizio, che è la base fondamentale e rappresenta la finalità del presente disegno di legge.

Io, onorevole ministro, non ho altri rilievi da fare. Non ho inteso frapporre ostacoli alla tanto desiderata sistemazione del servizio telefonico, per la quale da tanti anni, rendendomi interprete dei sentimenti e dei bisogni di quelle laboriose popolazioni, ho vivamente insistito. Mi accheterò alle risposte, che nella sua competenza saprà darmi il Governo.

Solo mi consenta che in quest'Assemblea, pure riconoscendo quelle grandi manchevolezze del servizio telefonico, delle quali ella giustamente ha fatto cenno nella sua ucida relazione, rivolga un doveroso pen-

siero ai fratelli Barone, che in Italia furono fra i primi a costruire reti telefoniche, come quelle di Bari, Barletta e Molfetta, dando sin dal 1892, al servizio stesso un grande impulso, prima cioè che esistesse una legge sulla telefonia e quando le concessioni si facevano per decreti Reali.

Questo, a tacere di altre cause, li rende meritevoli di un nostro grato pensiero.

Ed ora io non ho bisogno di dire alla Camera che confido nell'energia del ministro, perchè la convenzione da lui stipulata, ed oggi sottoposta alla nostra approvazione, sia rigorosamente eseguita, senza compiacenze e senza debolezze. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha facoltà di parlare.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi. Io sono grato al collega onorevole Lembo delle gentili parole che mi ha rivolto.

In realtà, io credo che, specialmente nel Mezzogiorno, in cui le reti telefoniche sono embrionali, anzi dove si può dire che non vi siano reti telefoniche, e in cui è necessità di aumentare il più che sia possibile il numero degli impianti telefonici, non si possa, come già dissi nella discussione del bilancio, fare a meno di ricorrere largamente all'industria privata. Ed io ho fatto, ed ho il proposito di continuare a fare, largo appello all'industria privata mettendo per condizione che da oggi innanzi la concessione venga fatta unicamente a Società costituite con capitale italiano, che sia completamente escluso il capitale straniero da questi servizi telefonici.

Da questo lato posso annunziare con vivo compiacimento che nella Società telefonica « Puglia » il capitale è completamente italiano, come italiani sono tutti i membri del Consiglio d'amministrazione. Ho cercato inoltre di modificare, migliorando a vantaggio dello Stato, i rapporti contrattuali fra lo Stato e le Società come sono fissati nella legge che regola le concessioni all'industria privata.

Finora queste concessioni sono state date con decreto, ed io avrei potuto con un decreto affidare alla Società « Puglia » la concessione telefonica, ma mi è parso più riguardoso verso il Parlamento che questi provvedimenti a tutela di grandi interessi di importanti regioni siano trattati dal Parlamento, e che quindi queste convenzioni vengano sottoposte all'approvazione della Camera.

Appena io assunsi il Ministero delle poste, quasi tutti i deputati della provincia di Bari richiamarono la mia attenzione sulla necessità di organizzare il servizio telefonico nella loro provincia, estendendolo, occorrendo, ai paesi limitrofi. Di qui il progetto attuale, che è il primo passo di una serie di progetti, che io spero di poter presentare, e di una serie di convenzioni che spero di portare alla Camera per allargare il servizio telefonico nell'Italia meridionale.

Se il Parlamento farà buon viso a questa convenzione ne concluderò delle altre, anche per soddisfare le molteplici richieste di molti colleghi.

L'onorevole Lembo ha fatto tre osservazioni alla convenzione attuale. La prima, riguarda l'articolo 4 della convenzione, che dice così: « La concessione è accordata alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti sul servizio telefonico e l'esercizio di essa è regolato dalle leggi e dai regolamenti stessi ». E la formula che è usata nella legge che riguarda le concessioni telefoniche all'industria privata e non potevamo fare a meno in questa convenzione di usare questa formula.

Ma quali tariffe applicheremo? domanda l'onorevole Lembo. È facile la risposta: applicheremo la legge, le tariffe dalla legge fissate. Ma useremo una tariffa unica per tutte le classi sociali, per chi fa largo uso del telefono e per chi ne fa piccolo, per tutti i centri siano di maggiore, siano di minore importanza? L'onorevole Lembo probabilmente non era presente alla discussione del bilancio, quando dissi che alla ripresa dei lavori parlamentari avrei presentato una legge, la quale riguarderà sia lo Stato come le Società private, per modificare le tariffe. Tutti gli oratori allora mostrarono la necessità della riforma delle tariffe ed io promisi che sarebbe stata fatta. Spero che l'onorevole Lembo su questo punto possa essere soddisfatto.

Quanto all'articolo 6, la formula, è vero, è generica, ma nella legge vi è una notevole garanzia per lo Stato ed è nella costituzione del collegio peritale, che non è scelto dalle due parti contraenti ma soltanto dall'Amministrazione; la Società deve completamente ubbidire a quanto fissano per l'organizzazione del servizio i periti che sono nominati tutti dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Se l'onorevole Lembo mette in rapporto l'articolo 6 con l'articolo 7 troverà che lo

Stato è completamente garantito, giacché nell'articolo 6 è detto che la Società telefonica delle Puglie rinnoverà e amplierà gli impianti secondo dispone il collegio dei periti, e questo è tutto nominato dal Governo.

Si aggiunga che la Società è obbligata di pagare allo Stato, appena rese definitive le perizie di tutta la rete, la somma che sarà per ciascuna di esse fissata dal collegio peritale: maggiore garanzia lo Stato non poteva avere.

Infine l'onorevole Lembo ha fatto qualche osservazione sull'articolo 21, prospettando l'ipotesi che la Società sia inadempiente in qualche impianto telefonico. Ebbene in questo caso avverrà, come dice l'articolo modificato opportunamente dalla Commissione (la cui modificazione è stata accettata anche dalle Società con formale deliberazione del Consiglio di amministrazione) che incamereremo la cauzione fino a 5,000 lire, e con queste 5,000 lire ci sostituiremo noi alla Società e faremo gli impianti dalla Società non eseguiti.

Posso assicurare l'onorevole Lembo che con questa convenzione nessuno dei comuni contemplati nel vasto piano dalla convenzione prospettata, sarà escluso dalla rete telefonica; e ove la Società nei diciotto mesi non eseguirà l'impianto, con le somme della cauzione gli impianti saranno fatti dallo Stato.

È un primo passo che diamo, con questa convenzione; spero che se ne potranno dare degli altri per altre regioni del Mezzogiorno, se la Camera onorerà col suo suffragio questo primo tentativo, che noi facciamo con la coscienza di compiere opera veramente utile ad una vasta, operosa, nobile regione del Mezzogiorno. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È approvata l'annessa convenzione stipulata dal Governo con la Società telefonica di Zurigo, la Società telefonica delle Puglie, e la Ditta F. Mancini e C.º per la sistemazione del servizio telefonico nelle Puglie ».

Si dia lettura della convenzione annessa a questo articolo.

DE AMICIS, segretario, legge :

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE DEI TELEFONI DELLO STATO, LA SOCIETÀ TELEFONICA DI ZURIGO, LA DITTA F. MANCINI E C. E LA SOCIETÀ TELEFONICA DELLE PUGLIE PER IL RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO TELEFONICO NELLE PUGLIE.

L'anno millenovecentoquattordici, addì 2 del mese di dicembre in Roma.

Fra il Ministero delle poste e telegrafi, rappresentato da Sua Eccellenza l'avvocato Riccio Vincenzo, ministro delle poste e telegrafi, la Società telefonica di Zurigo, con sede in Bergamo costituita con atto 4 novembre 1882 registrato all'ufficio del registro di commercio di Zurigo in data 12 maggio 1885, al vol. 76, foglio 26, n. 3216 ed omologato in Italia con decreto del tribunale civile di Ferrara in data 22 maggio 1885, modificato nell'assemblea generale straordinaria del 10 luglio 1912, omologata dal Regio tribunale di Pavia il 17 settembre 1912, rappresentata dal signor conte cav. Uberto Cattaneo giusta verbale del Consiglio di amministrazione del 24 novembre 1914, la Ditta F. Mancini & C., con sede in Foggia, costituita con atto 13 febbraio 1907 a rogito notaio Albenzio Francesco, n. 3017 di repertorio, rappresentata dal signor Vincenzo Damiani giusta procura speciale in data 22 novembre 1914 e atti notaio V. Leone, n. 5954 di repertorio; la Società telefonica delle Puglie, con sede in Bari, costituita con atto del 12 agosto 1913 del notaio Montereale al rogito n. 2079-1297, rappresentata dal signor Giuseppe Zanchi giusta verbale della seduta del 21 novembre 1914; viene convenuto quanto segue:

Art. 1. — La Società telefonica di Zurigo, concessionaria delle reti telefoniche urbane di Bari, Barletta, Molfetta, in forza del decreto ministeriale n. 12111-7100 del 28 maggio 1913, registrato alla Corte dei conti il 1º luglio 1913, registro 629, bilancio entrata foglio 273, rinuncia a favore dello Stato alla concessione telefonica delle tre reti suddette con tutti gli impianti ed il materiale in opera.

Art. 2. — Per effetto di tale rinuncia, nulla è dovuto dall'Amministrazione dello Stato alla Società telefonica di Zurigo.

L'Amministrazione dei telefoni dello Stato dovrà restituire alla Società telefonica di Zurigo, la cauzione di lire 6,600 effettuata a garanzia della concessione delle

reti di Bari-Barletta e Molfetta e risultante dalla polizza definitiva di deposito cauzionale n. 1564, rilasciata dalla Regia Intendenza di finanza in Bergamo il 19 aprile 1913.

Art. 3. — L'Amministrazione dei telefoni dello Stato accorda alla Società telefonica delle Puglie la concessione delle reti telefoniche di Bari-Barletta-Molfetta per una durata di anni 22 a decorrere dalla data in cui la presente convenzione diventa esecutiva.

Art. 4. — La concessione è accordata alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti sul servizio telefonico, e l'esercizio di essa è regolato dalle leggi e dai regolamenti stessi.

Art. 5. — La Società telefonica delle Puglie dovrà prestare, con le norme prescritte, la cauzione di lire 8,000 a garanzia della concessione delle reti di Bari-Barletta e Molfetta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge che approva la presente convenzione.

Art. 6. — La Società telefonica delle Puglie prenderà possesso delle sopraindicate reti, garantendo in modo assoluto la continuità del servizio e del collegamento dei nuovi abbonati, rinnovando ed ampliando gli impianti rilevati, sia nelle centrali sia nelle reti, secondo le prescrizioni che saranno fissate dal Collegio dei periti di cui al successivo articolo 7 ed entro il termine di 18 mesi dalla data in cui la presente convenzione diventa esecutiva, allo scopo di mettere le reti e gli impianti in grado di rispondere per perfezione e potenzialità agli ultimi dettami della tecnica, alle esigenze del pubblico ed alle più attendibili previsioni.

Art. 7. — La Società telefonica delle Puglie pagherà allo Stato, appena rese definitive le perizie di tutte le reti, la somma che sarà per ciascuna di esse fissata da un Collegio di periti nominati dal Ministro delle poste e dei telegrafi. Le spese occorrenti per tale perizia sono a totale carico della Società delle Puglie.

È ammessa soltanto la facoltà, sia alla Amministrazione sia alla Società delle Puglie, di richiamare l'attenzione del Collegio peritale sulla opportunità di varianti alle prescrizioni tecniche da esso Collegio formulate, a seconda delle peculiari esigenze locali. Il Collegio peritale dovrà pronunciarsi nel termine massimo di sei mesi dalla data del decreto di nomina. Lo Stato o la Società potranno presentare le loro osser-

vazioni nel termine massimo di un mese dalla data di notifica della perizia. Il Collegio peritale dovrà pronunciarsi definitivamente ed inappellabilmente nel termine massimo di mesi due dal ricevimento delle osservazioni.

Art. 8. — Per le sopradette reti di Bari-Barletta-Molfetta, il canone del 10 per cento fissato dall'articolo 15, testo unico delle leggi telefoniche, n. 196, del 3 maggio 1903, viene elevato al 13 per cento sempre sul prodotto lordo.

Art. 9. — Per conciliare la continuazione del servizio con la esecuzione della perizia delle tre reti, si comprenderanno nella perizia stessa anche i nuovi collegamenti di abbonati che saranno effettuati dopo l'approvazione della presente convenzione e durante la esecuzione della perizia.

Precisato il numero dei collegamenti esistenti alla data della nuova concessione, la differenza assoluta in più per effetto degli abbonati sopravvenuti, moltiplicata per il costo medio del collegamento sarà detratta dall'ammontare del prezzo di perizia, a favore della nuova Società concessionaria.

Qualora poi eccezionalmente si verificasse durante la perizia una diminuzione di collegamenti in confronto del numero di quelli accertati alla data della presente convenzione, la Società dovrà corrispondere egualmente il valore della rete riferito al predetto numero di collegamenti, come risultante dai prescritti registri.

Art. 10. — In caso di mancato pagamento della somma come sopra determinata, si potrà con decreto ministeriale dichiarare la revoca della concessione, senza diritto di compenso alcuno alla Società; e lo Stato potrà rivalersi per gli eventuali danni sulla cauzione di lire 8,000 della Società medesima.

Art. 11. — La Società telefonica delle Puglie riconosce allo Stato la facoltà di addivenire al riscatto delle reti di Bari, Barletta e Molfetta, alle condizioni stabilite dall'articolo 12 del Testo unico delle leggi telefoniche 3 maggio 1903, n. 196.

Art. 12. — La concessione è accordata a tutto rischio del richiedente, e non implica alcun privilegio a suo vantaggio, riservandosi lo Stato la facoltà di accordare altre concessioni simili, e di esercitare esso stesso il servizio telefonico secondo reputerà opportuno ai sensi dell'articolo 11 del Testo unico predetto.

Lo Stato non assume alcuna responsabilità per la costruzione e manutenzione dell'impianto e per l'esercizio della concessione.

Le indennità per gli appoggi e servitù e per qualsiasi altro motivo sono a totale carico della Società.

Art. 13. — Senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione dei telefoni dello Stato, la Società non può concedere l'uso dei propri sostegni, pali, mensole, cavalletti, ecc., nè dei propri cavi aerei e sotterranei per conduttori estranei alla concessione, nè può valersi dei cavi e sostegni altrui per i propri conduttori.

Art. 14. — Le linee e gli apparecchi dei posti pubblici e degli abbonati debbono essere adatti anche per la corrispondenza a grande distanza: in generale in tutti gli impianti il concessionario deve adottare gli stessi criteri dell'Amministrazione dei telefoni dello Stato, sia nei riguardi del materiale e nel sistema di costruzione, sia in quelli del sistema di protezione, rispetto alle condutture elettriche, sia nei riguardi della preferenza da accordarsi negli acquisti all'industria nazionale.

Art. 15. — La concessione è fatta esclusivamente alla Società telefonica delle Puglie. Per la validità di qualsiasi convenzione che il concessionario intendesse stipulare per l'affitto, la fusione e la cessione totale o parziale della concessione, occorre la preventiva autorizzazione ministeriale.

Art. 16. — Il concessionario deve mantenere sempre in perfetto stato di funzionamento gli impianti accordati: provvedere in ogni tempo sia a quelle modificazioni nella disposizione degli impianti che si rendono necessarie ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle leggi telefoniche, sia ad accogliere le nuove richieste di collegamento a termine dell'articolo 16 del testo unico sopra citato, eseguendo in ogni caso a perfetta regola d'arte i relativi lavori.

L'Amministrazione dei telefoni dello Stato ha facoltà di procedere alla esecuzione d'ufficio dei lavori tutti di manutenzione, rinnovamento, ampliamento, sistemazione a spese del concessionario, qualora questi, regolarmente invitato, non vi provveda direttamente nel termine all'uopo assegnato.

Qualora, nell'ultimo triennio della concessione, l'Amministrazione dei telefoni dello Stato ravvisasse la necessità di nuovi impianti o di ampliamenti degli impianti esistenti pei quali si renda necessaria una

spesa non proporzionata alla residua durata della concessione, l'Amministrazione stessa si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione dei relativi lavori.

Allo scadere della concessione viene determinato, mediante perizia, il valore dei lavori ordinati dall'Amministrazione e l'importo di tali lavori, diminuito dai maggiori utili conseguiti per i nuovi impianti in confronto di quelli ottenuti in media nel triennio precedente alla esecuzione dei lavori suddetti, sarà rimborsato dallo Stato o dal nuovo concessionario.

Ove per successivi provvedimenti legislativi si verifichi la rinnovazione della concessione, i maggiori lavori di cui innanzi non danno luogo ad alcun indennizzo, dovendosi essi in tal caso considerare eseguiti a tutte spese e carico del concessionario.

Art. 17. — La Società telefonica delle Puglie si obbliga a costruire entro 18 mesi dalla data in cui la presente convenzione diventerà esecutiva, i seguenti impianti nelle provincie di Bari, Lecce, Foggia, Potenza.

1. Linea interurbana Bari-Modugno-Bifetto-Grumo Appula-Altamura: e rete urbana di Modugno estesa a Bitritto; Bitetto estesa a San Nicandro; Grumo Appula estesa a Toritto e Bitetto; Altamura estesa a Gravina.

2. Linea interurbana Bari-Capurso-Casamassima-Acquaviva delle Fonti-Gioia del Colle; e rete urbana di Casamassima estesa a San Michele; Acquaviva estesa a Cassano; Gioia del Colle estesa a Santeramo.

3. Rete urbana di Capurso estesa a Cellamare, Montrone, Canneto, Valenzano, Loseto, Triggiano; estensione della rete di Bari a Ceglie del Campo e Carbonara.

4. Linea interurbana Capurso-Rutigliano-Conversano-Castellana-Locorotondo-Martina Franca-Taranto; con diramazioni Martina Franca-Ceglie Messapica-Ostuni-Locorotondo-Fasano-Monopoli-Castellana-Noci e reti urbane di Rutigliano estesa a Noicattaro e Turi; Conversano-Castellana estesa a Putignano ed Albero Bello; Locorotondo estesa a Cisternino; Nocci-Fasano-Martina Franca-Ceglie Messapica.

5. Estensione della rete di Molfetta a Giovinazzo;

6. Linea interurbana Canosa-Minervino-Spinazzola-Palazzo San Gervasio-Venosa-Melfi e reti urbane di Canosa, Minervino estesa a Montemilone; Spinazzola-Palazzo San Gervasio-Venosa-Melfi;

7. Linea interurbana Candela-Ascoli Satriano-Ortanova e reti urbane di Candela, Ascoli Satriano e Ortanova estesa a Stornara e Stornarella;

8. Linea interurbana Barletta-Trinitapoli e rete urbana di Trinitapoli estesa a San Ferdinando e Margherita di Savoia;

9. Linea interurbana San Severo-Apricena-San Nicandro Garganico - Cagnano - Varano-Vico del Gargano, con reti urbane di Apricena estesa a Lesina e Poggio Imperiale S. Nicandro Garganico; Cagnano Varano estesa a Carpino; Vico del Gargano estesa a Ischitella-Rodi, Peschici e Vieste.

10. Linea interurbana Foggia-Manfredonia-Monte Sant'Angelo e reti urbane di Manfredonia e Monte Sant'Angelo estese a San Giovanni Rotondo.

11. Linea interurbana Foggia-Troia, rete urbana in Troia estesa ai comuni di Alberona, Roseto, Biccari, Faeto, Celle San Vito, Castelluccio.

Art. 18. — È autorizzato il trapasso della concessione della rete urbana di Foggia, dalla Ditta F. Mancini e C., alla Società telefonica delle Puglie, prorogando al 30 novembre 1931 la scadenza della concessione accordata per 18 anni con decreto del 1° dicembre 1906.

Art. 19. — Gli impianti di cui all'articolo 17, oltre che alle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, della presente convenzione, si intendono accordati alla Società telefonica delle Puglie, alle altre seguenti condizioni:

a) per ciascuna linea interurbana dovrà essere versata entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge che approva la presente convenzione, la prescritta cauzione in lire 2,000 a garanzia dell'esercizio della concessione.

b) per ciascuna rete urbana dovrà essere versata la prescritta cauzione, entro lo stesso periodo di tempo, di lire 40 per ogni 1,000 abitanti a garanzia dell'esercizio della concessione;

c) le tariffe per le conversazioni da scambiarsi sulle linee interurbane saranno fissate nella seguente misura per ogni 3 minuti di comunicazione:

centesimi 30 per linee di lunghezza non eccedente i 30 km.;

centesimi 50 per linee di lunghezza eccedente i km. 30, ma non eccedente i km. 100;

lire 1 per linee di lunghezza eccedente i km. 100.

d) le tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane entro il raggio di km. 3 dall'ufficio centrale o da un posto telefonico pubblico saranno stabilite nella seguente misura:

Categoria A. (comune). — Industriali, commercianti, alberghi, pubblici esercizi e tutti quelli non compresi nelle altre categorie, annue lire 140.

Categoria B. (privati). — Professionisti, annue lire 120.

Categoria C. — Opere pie legalmente riconosciute, giornali politici quotidiani del luogo, amministratori, redattori dei medesimi, corrispondenti ordinari dei giornali politici e quotidiani del luogo, amministratori, redattori dei medesimi, corrispondenti ordinari dei giornali politici quotidiani del di fuori, annue lire 100.

Categoria D. — Uffici governativi, comunali, provinciali, Camere di commercio, riduzione del 50 per cento sulla tariffa di categoria A.

Per distanze eccedenti i chilometri 3 e per ogni 200 metri o frazione di 200 metri aumento di lire 6 per le categorie A, B e C, e di lire 3 per la categoria D.

Derivazione esterna sino alla distanza di 500 metri dall'apparecchio principale, annue lire 60.

Per distanze eccedenti i 500 metri e per ogni 200 metri o frazione, aumento annuo di lire 6.

Gli uffici governativi, provinciali, comunali, Camere di commercio pagano la metà.

e) prima dell'attivazione al pubblico servizio delle linee e reti sopra indicate, queste dovranno essere collaudate a spese della Società delle Puglie da un funzionario dell'Amministrazione dei telefoni dello Stato. Il collaudo è inappellabile. Nel caso che il risultato delle operazioni di collaudo riuscisse, sia pure in parte, sfavorevole, la Società deve introdurre le modificazioni che saranno tenute necessarie;

f) per le località le quali possono già comunicare fra loro per mezzo di linee governative, le conversazioni continueranno ad effettuarsi per mezzo di queste ultime linee, rimanendo quelle della Società delle Puglie sussidiarie in caso di interruzione delle governative.

Art. 20. — La Società pagherà allo Stato il canone del dieci per cento delle quote dovute dagli abbonati in base alle tariffe

approvate (art. 15 del testo unico) per tutte le reti, eccetto Bari, Barletta e Molfetta per le quali provvede l'articolo 8 della presente convenzione, e pagherà il canone del 20 per cento sul prodotto lordo delle linee telefoniche interurbane (art. 18 del testo unico).

Art. 21. — Qualora nel termine di 18 mesi dalla data della approvazione della presente convenzione la Società telefonica delle Puglie non provvedesse alla effettiva attivazione del servizio telefonico, in tutto od in parte, nelle località indicate all'articolo 17, il Ministero provvederà con decreto ministeriale a dichiarare la revoca della concessione per gli impianti non eseguiti, senza diritto alcuno di compenso alla Società ed incamerando la relativa cauzione di cui all'articolo 19 e nella misura non inferiore a lire 2,000.

Art. 22. — La Società è obbligata ad assumere, a richiesta dell'Amministrazione dei telefoni dello Stato, l'esercizio degli uffici telefonici interurbani governativi in quei comuni nei quali coesistono o coesisteranno uffici telefonici del concessionario stesso, ed uffici telefonici interurbani governativi.

Per la gestione di questi ultimi viene corrisposto al concessionario un compenso fissato dalle norme vigenti.

Art. 23. — La Società si obbliga ad osservare in ogni tempo le disposizioni del regolamento, comprese le eventuali variazioni ed aggiunte che venissero apportate in seguito al regolamento stesso, riguardanti le derivazioni interne.

Art. 24. — Vanno a carico delle Società interessate le spese di bollo, di registro, di copia, ecc. della presente convenzione, la quale non sarà esecutiva se non dopo la promulgazione della legge che l'approva.

Il ministro delle poste e dei telegrafi
VINCENZO RICCIO.

Per la Società telefonica di Zurigo
L'amministratore: UBERTO CATTANEO.

Per la Ditta F. Mancini e C.,
Il procuratore speciale: VINCENZO DAMIANI.

Per la Società telefonica delle Puglie
Il Presidente: GIUSEPPE ZANCHI.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1 con l'annessa convenzione testè letta.

(È approvato).

Art. 2.

« All'articolo 21 della convenzione annessa alla presente legge è sostituito il seguente:

« Qualora nel termine di 18 mesi dalla data della approvazione della presente convenzione la Società telefonica delle Puglie non provvedesse alla effettiva attivazione del servizio telefonico, in tutto od in parte, nelle località indicate all'articolo 17, il Ministero provvederà con decreto ministeriale a dichiarare la revoca della concessione per gli impianti non eseguiti, senza diritto alcuno di compenso alla Società ed incamerando la relativa cauzione di cui all'articolo 19 e nella misura non inferiore a lire 5,000 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:
Nuovi collegamenti telefonici.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuovi collegamenti telefonici.

Se ne dia lettura.

DE AMICIS, segretario, legge: (V. Stam-pato, n. 338-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Congiu.

CONGIU. Do piena lode all'onorevole ministro Riccio per questo disegno di legge, non solo per ciò che esso contiene benchè, bisogna convenirne, sia molto limitato, ma per gli affidamenti che esso dà per il futuro.

È commendevole l'operato del ministro che ha saputo utilizzare i residui della legge 6 luglio 1906 per mettere certi capoluoghi di mandamento in condizione di avere una linea telefonica; ed è anche giusto il criterio da cui l'onorevole ministro è partito perchè, volendo solamente stabilire un impianto telefonico tra i capoluoghi, ha creduto bene di preferire quelli che abbiano un maggiore agglomeramento di popolazione. Ma prego l'onorevole ministro di osservare che con questo disegno di legge può applicare più largamente il suo programma, e mi spiego.

È impossibile che il congiungimento fra i capoluoghi di mandamento non passi per altri capoluoghi di mandamento o che alcune linee che passano da un capoluogo all'al-

tro, non si avvicinino, con piccolissime varianti a un capoluogo di mandamento. Ora, se l'onorevole ministro nell'applicare questa legge, che indubbiamente avrà l'approvazione della Camera, vorrà predisporre le cose in modo che altri capoluoghi di mandamento intermediari fra l'uno e l'altro possano essere collegati sulla linea, potrà ottenere una maggiore applicazione del suo programma con sopportabile aggravio delle finanze dello Stato.

Delle condizioni della finanza tutti ci dobbiamo preoccupare e se n'è preoccupato l'onorevole ministro Riccio nella sua relazione, come pure la Giunta del bilancio, la quale però contemporaneamente ha dichiarato di fare auguri che questo programma possa essere più largamente applicato in un prossimo avvenire.

L'onorevole ministro sa meglio di me che per l'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 420, le spese d'impianto sono per metà a carico dei comuni che domandano di essere uniti con la linea telefonica; anzi giustamente si preferiscono quei comuni che anticipino la spesa totale. Riguardo a questa operazione, la legge del 1908 è stata molto ampliata dalla legge del 20 marzo 1913, numero 255, nel senso che mentre per i sussidi ai comuni erano prima stanziati in bilancio 400,000 lire, ora vi sono stanziati 800,000 lire; ma nella legge del 1908, come in quella del 1913, l'assegnazione dei sussidi è subordinata alla potenzialità del bilancio per ogni esercizio. Quindi il Governo può ottenere che i comuni si colleghino alla rete telefonica, senza essere costretto ad anticipare i fondi, ma seguendo il sistema previsto dalla legge, di preferire i comuni che anticipano la metà della somma. Così, con un po' di buona volontà, si può ottenere un largo sviluppo della rete telefonica.

L'onorevole ministro Riccio, continuando le tradizioni lodevolissime dei suoi predecessori, ha dichiarato che effettivamente il suo programma sarebbe compiuto solamente il giorno in cui tutti i comuni potessero avere un impianto telefonico anche come servizio sussidiario o anticipato su quello telegrafico. Ora, mercè il volenteroso concorso da parte di coloro che devono attendere alla esecuzione della legge, molti comuni capoluoghi di mandamento potrebbero essere agevolati, nel conseguire le loro legittime aspirazioni di trovarsi cioè collegati alla rete telefonica dello Stato senza eccedere le disponibilità dei diversi esercizi finanziari.

Prego pertanto l'onorevole Riccio di voler dare nei limiti del suo bilancio questa maggiore applicazione alla legge, per dare vigoroso, sollecito impulso ad un più ampio sviluppo del servizio telefonico, che è tanto interessante per le popolazioni. (*Bene!*)

BOUVIER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOUVIER. Desidero di far rilevare all'onorevole ministro gli inconvenienti dell'attuale legge sulle tariffe telefoniche. Mi conforta il fatto che l'onorevole ministro ebbe già a dichiarare, come ha ripetuto in occasione del disegno di legge dianzi discusso, che intendeva presentare alla ripresa dei lavori della Camera un disegno di legge per la modificazione di queste tariffe. Noi vediamo come ci sia un contrasto stridente nelle tariffe, secondo la legge attuale. Così tra le nuove linee alcune misurano appena cinque o sei chilometri, altre circa cento chilometri; ebbene, in base all'articolo 24 della legge del 1903, l'Amministrazione sarebbe obbligata ad applicare una tariffa identica a tutte queste linee. Ora è riconosciuto che una linea più breve deve pagare di meno, non solo perchè le tariffe devono essere equiparate al costo della manutenzione della linea, ma anche pel fatto che una linea che abbia cento chilometri non è di solito una linea diretta, ma occupa vari uffici, e quindi vari impiegati per stabilire la comunicazione, fatto che non si verifica nelle linee brevi, dove le comunicazioni sono sempre dirette.

Ora è evidente, secondo il nostro modo di vedere, che questo articolo 24 debba essere modificato nel senso che alle linee brevi debba essere applicata una tariffa minore.

Richiamo però l'attenzione dell'onorevole ministro sul fatto che forse non sarà tanto breve il tempo che dovrà ancora trascorrere prima che questa legge possa essere modificata, e che intanto si continueranno a verificare questi inconvenienti.

È noto all'onorevole ministro che l'alinea dell'articolo 24 della legge dà facoltà di stabilire una tariffa minore per le comunicazioni sulle linee telefoniche costruite dall'industria privata. Ora su queste linee costruite dall'industria privata, poichè quando esse fanno passaggio allo Stato, la tariffa non può essere elevata, si è proseguito a pagare una tariffa di 20 o 30 centesimi per distanze inferiori ai 30 chilometri, mentre sulle linee costruite dallo Stato per eguali distanze è applicata una tariffa di 50 centesimi. Ora però, non

so per quali ragioni, anche per alcune linee costruite dallo Stato, il Consiglio superiore sembra sia venuto in un concetto diverso. Infatti, avendo dovuto occuparmi di una di queste linee, mi è stato dichiarato che il Consiglio superiore aveva divisato di attenersi alla disposizione dell'articolo 24. E quindi su linee costruite dallo Stato si paga per una distanza maggiore una tariffa minore, mentre su altre linee di lunghezza minore si paga una tariffa maggiore.

Quindi, pur attendendo che nuove disposizioni regolino questa materia, mi pare che sarebbe opportuno, perchè non continui uno stato di cose, che non si può spiegare, che il ministro desse le opportune disposizioni in conformità di quello che sarà il contenuto del nuovo disegno di legge, per fare in modo che le tariffe delle comunicazioni telefoniche siano in proporzione delle distanze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnesi.

AGNESI. Dirò brevissime parole, specialmente per ringraziare, insieme al collega Bovetti ed a nome delle popolazioni che rappresentiamo, il ministro, per avere compreso in questa legge i due circuiti Oneglia-Pieve di Teco e Caresio-Ceva, che rappresentano i due tronchi principali di una linea che noi più volte abbiamo reclamato, e che sarebbe di interesse nazionale, la Oneglia-Ormea-Ceva, la cui costruzione servirebbe a colmare una grave lacuna che esiste nella rete telefonica, perchè le provincie finitime di Cuneo e Porto Maurizio non sono ancora allacciate direttamente, come probabilmente già lo sono tutte le altre provincie. Per ultimare questa linea non mancherebbe che il tratto intermedio-Pieve di Teco-Ormea-Garessio, che al massimo è lungo 23 chilometri e costa circa 12 mila lire. Raccomando all'onorevole ministro, una volta ultimati questi due primi tronchi, di completare l'intera linea costruendo anche questo tronco intermedio, che non solo servirà ad aumentare le relazioni commerciali liguri-piemontesi, ma anche faciliterà il servizio stesso, perchè attualmente il servizio fra le due provincie di Porto Maurizio e Cuneo si fa attraverso la provincia di Genova, lungo la linea telefonica Savona-Genova già oltremodo sovraccarica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovetti.

BOVETTI. L'onorevole Agnesi ha già parlato per me, e quindi è inutile che io

spenda altre parole. Mi associo alla sua raccomandazione, e sono certo che l'onorevole ministro, quando esaminerà la questione di fatto, quale è stata prospettata dall'onorevole Agnesi, accetterà senz'altro la soluzione indicatagli, poichè non si tratta qui più di interessi regionali, ma di interessi di Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Larussa.

LARUSSA. Dirò una semplicissima parola per associarmi al plauso generale della Camera verso il ministro per questo disegno di legge, che soddisfa le esigenze di ben 52 capoluoghi di mandamento, i quali saranno uniti con linee telefoniche a totali spese dello Stato.

Debbo rilevare, ed insistere sull'invito fatto al ministro nella pregevole relazione della Giunta generale del bilancio di provvedere a migliorare linee importanti rese quasi inservibili per mancanza di fili diretti, come ad esempio avviene della linea Calabria-Napoli. Ed io come calabrese non posso che associarmi a questo invito.

Come debbo anche associarmi all'augurio, che si legge in fine della relazione stessa, che cioè possano al più presto, per evidenti necessità di progresso, completarsi la rete nazionale e la rete internazionale telefonica.

Il collegamento per mezzo del telefono è di speciale importanza per il Mezzogiorno, come ha anche oggi ripetuto l'onorevole ministro che quell'importanza dimostrò nella discussione del bilancio. Allora però disse che mancavano assolutamente nel Mezzogiorno le comunicazioni telefoniche, ma che questo difetto era compensato dalla sovrabbondanza delle ricevitorie postali e telegrafiche.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi. Sovrabbondanza no.

LARUSSA. Sovrabbondanza disse allora il ministro, e protesto contro quell'affermazione, perchè deve egli ricordare come io abbia spesso dovuto, ed invano, chiedergli l'istituzione di nuove ricevitorie nel mio collegio in comuni o frazioni notevoli per popolazione e traffici, come la marina di Pizzo, Cessaniti e Ricadi. Ora giudicare dalla condizione nella quale il mio collegio si trova, debbo concludere che non vi è certo sovrabbondanza di ricevitorie postali e telegrafiche nel Mezzogiorno.

Intanto questo disegno di legge provvede per l'istituzione del telefono nel comune di Nicotera. Ed io non posso che

rilevare questo con compiacenza, e ringraziare l'onorevole ministro. Debbo però fargli osservare che vi è un centro assai importante, Tropea, il quale, se non è il comune più popoloso, è però a capo del più popoloso, forse, mandamento della provincia di Catanzaro, ed è una vera e propria cittadina, che attende che si sodisfi la sua giusta richiesta di avere questo più moderno, rapido, ed esatto mezzo di comunicazione. Ed io raccomando che si studi almeno il mezzo di limitare la quota di spesa ch'è a carico del comune, collegando Tropea con la linea Nicotera-Monteleone.

Con questa raccomandazione voterò anch'io il presente disegno di legge, che rappresenta per me un'arra sicura della promessa del ministro di prossimi collegamenti telefonici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Magliano.

MAGLIANO. Prendo la parola, a nome anche dell'onorevole Leone e di tutti i colleghi della Deputazione molisana, per invitare l'onorevole ministro a voler provvedere al più presto al congiungimento telefonico Larino-Termoli.

Noi del Molise abbiamo principalmente rapporti commerciali con le Puglie e con gli Abruzzi, che sono regioni finitime. Orbene, la comunicazione Larino-Termoli varrà a dare una comunicazione diretta del Molise con le Puglie e con gli Abruzzi.

Voglio quindi confidare che la mia preghiera avrà benevola accoglienza, e voglio anche a questo punto notare che uno dei criteri per le comunicazioni telefoniche avrebbe potuto essere in questa legge anche quello della importanza commerciale di alcuni comuni.

Orbene, Termoli è l'unico porto del Molise e non ha alcuna comunicazione telefonica. Noi dobbiamo quindi reclamare vivissimamente che si provveda ad eliminare questo gravissimo sconcio, e confidiamo che l'onorevole Riccio, così benemerito del Mezzogiorno, e che conosce l'importanza di Termoli ed i bisogni del Molise, la regione forse più negletta in materia telefonica come in tante e tante altre cose, vorrà accogliere il desiderio ardentissimo delle nostre popolazioni, che sono calme e fidenti nell'opera del Governo, ma che da troppo tempo veggono poste a duro cimento e la loro calma, e la loro fiducia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Ruggieri.

DE RUGGIERI. Anche a nome dell'onorevole Materì, mi permetto di ricordare all'onorevole Riccio il collegamento del capoluogo del circondario di Matera, che è la città più popolosa della Basilicata con Ferrandina, che è rappresentata dall'onorevole Materì.

Il Consiglio provinciale di Basilicata, in cui cozzano tutti i contrari interessi fra tanti piccoli e disgraziati centri della Basilicata, fece ad unanimità voti al Governo fino da circa quattro anni addietro per il collegamento di Ferrandina con Matera attraverso Miglionico, paese che è stazione di tre linee automobilistiche.

Allora il Consiglio provinciale ebbe affidamenti dal Ministero. Intanto l'onorevole Riccio, che dà così luminosa prova del suo attaccamento per l'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica, ha preso sotto la sua protezione questo, fra gli altri gravi interessi della Basilicata, e pone tutto il maggiore studio perchè questi desideri siano effettuati.

Approfitto della circostanza per richiamare pubblicamente qui alla Camera questa sua promessa, facendo notare anche che l'Amministrazione della pubblica sicurezza, e proprio il direttore generale, commendatore Vigliani, ha ritenuto utilissimo, nell'interesse della pubblica sicurezza, il collegamento di questi centri, tanto vero che vorrebbe concorrervi con il fondo che dal Ministero delle poste e telegrafi è messo a disposizione della pubblica sicurezza.

La Deputazione provinciale di Basilicata, giorni addietro, richiamando questo suo precedente deliberato, ha messo a disposizione come fondo perduto 2 mila lire.

Si tratta di appena 10 mila lire di spesa totale e, tolte le 2 mila lire che darebbe l'Amministrazione provinciale della Basilicata e le 3 mila lire del fondo messo a disposizione della pubblica sicurezza, resterebbero 5 mila lire con le quali ella per lo Stato, onorevole ministro, si renderebbe ancor più benemerito verso il Mezzogiorno d'Italia.

Cerchiamo tutti i modi anche i più modesti e specialmente quello accennato dall'ottimo collega Congiu, per provvedere a queste necessità, specialmente quando si tratta di collegare due linee con breve attraversamento, cioè la Taranto-Potenza e la Matera-Bari.

Noi raccomandiamo perciò all'onorevole ministro la causa di queste misere popolazioni meridionali, che per le strettezze in cui

si trovano non sono in grado di anticipare la metà della spesa. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

SANDRINI. Ho chiesto di parlare per rivolgere al cuore nobile e grande dell'onorevole ministro una raccomandazione pel servizio telefonico dell'alto Friuli ed alto Veneto. Impera in quelle regioni la Società dell'alto Friuli, la quale ha costituito una rete telefonica per diversi comuni del Veneto, specialmente della provincia di Udine, alcuni dei quali appartengono al mio collegio.

Ora quella Società, per difetto di linee o di energia elettrica o per altre cause materiali, non ha posto l'esercizio della rete in condizioni da corrispondere con Roma. Sicchè quella regione è tagliata fuori dalle comunicazioni con la Capitale.

Prego l'onorevole ministro di voler prendere in esame questa situazione e provvedere o direttamente o eccitando quella Società a riparare a questo inconveniente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasqualino-Vassallo.

PASQUALINO-VASSALLO. Mi associo anch'io al plauso generale della Camera verso l'onorevole ministro per il disegno di legge che ha presentato. In verità credo che non avesse neppur bisogno di questa legge per autorizzare questi nuovi collegamenti telefonici, perchè la legge del 1911, che riguarda l'ampliamento della rete nazionale, poteva essere sufficiente allo scopo. È stato per uno scrupolo costituzionale che si è presentata questa legge.

Gli dò lode pure per aver pensato di adoperare le disponibilità dei fondi derivanti dalle leggi anteriori per il collegamento dei comuni capoluoghi di mandamento. Ma, pur serbando alla legge il carattere che ha, e cioè quello di legge intesa a collegare i più importanti capoluoghi di mandamento, specialmente delle provincie meridionali, domando all'onorevole ministro di includere, dato il testo di legge, oltre che i capoluoghi principali di mandamento, nelle nuove linee telefoniche, quei comuni, sempre capoluoghi di mandamento, che siano attraversati dalla nuova rete telefonica.

Se l'onorevole ministro credesse di essere autorizzato a far ciò, ne sarei contentissimo, perchè allora, in occasione dell'ampliamento delle reti nazionali potrebbero venire inclusi nelle linee i comuni attraversati dal filo telefonico. Perchè sarebbe

strano che venissero collegati dal telefono, per esempio, Intra e Domodossola (piglio la prima linea che mi capita sott'occhio nella tabella) e non venisse poi incluso un comune intermedio. Certo questi comuni intermedi avrebbero piena ragione di lamentarsi di non essere inclusi.

Era anche mia intenzione di presentare un articolo aggiuntivo o un'emendamento all'articolo, nel quale, a somiglianza di ciò che è disposto nell'articolo 3 della legge 6 luglio 1911, n. 677, dove è data facoltà al Governo di provvedere alla istituzione di uffici telefonici nei comuni capoluogo di mandamento attraversati dalle reti telefoniche nazionali, si dicesse appunto che il ministro è autorizzato a collegare anche i comuni intermedi.

Ma se l'onorevole ministro si crede autorizzato dalla legge vigente a fare questi collegamenti, non ho alcun bisogno di fare proposte.

Confido che l'onorevole ministro voglia darmi qualche affidamento, tanto più che lo Stato non verrebbe a sopportare alcuna spesa, poichè tutte le spese, che poi si ridurrebbero semplicemente alla costruzione delle cabine, all'acquisto degli apparecchi e via dicendo, sarebbero sopportate dai comuni i quali hanno interesse ad avere i collegamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morpurgo.

MORPURGO. Mi associo di gran cuore agli onorevoli colleghi, che hanno parlato prima di me nel dare lode all'onorevole ministro per aver presentato questo modesto disegno di legge, il quale dà in parte esecuzione alla legge del 30 marzo 1913. È un primo passo modesto, come modesto e lungo è stato tutto il cammino percorso da noi sulla via di queste comunicazioni telefoniche, che pur tanta importanza hanno per lo sviluppo economico del nostro paese.

Vorrei avere l'autorità di potere incoraggiare il ministro a percorrere questo cammino a passi più rapidi... (*Movimenti dell'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi*).

L'onorevole ministro mi fa segno che è questione di mezzi; ma si tratta di spese produttive. Egli dunque abbia coraggio, tratti industrialmente questa materia e vedrà che l'Amministrazione sua ne trarrà vantaggio.

Vorrei ad ogni modo invitarlo a dare maggior sviluppo alle reti telefoniche specialmente nei paesi di confine, dove esse

possono servire non solo alle comunicazioni dei privati ma alla difesa dello Stato, alla repressione del contrabbando e anche soprattutto alla pubblica sicurezza.

In ordine appunto a tutti questi servizi il Ministero delle poste e dei telegrafi, di concerto col Ministero dell'interno, con quello delle finanze e con quello della guerra, dispose che fosse istituita una rete telefonica verso il confine orientale del Regno. Questa rete telefonica è già compiuta ma non è ancora aperta al servizio pubblico, perchè non ne è stato fatto il collaudo. Non si tratta dunque che di pura formalità e poichè urge che il servizio sia iniziato anche per ragioni finanziarie, prego l'onorevole ministro di voler disporre affinché le formalità necessarie vengano adempiute con la maggior sollecitudine possibile.

Mi permetto poi di fare all'onorevole ministro un'altra raccomandazione. Le linee di cui parlo passano attraverso un comune il quale certamente ha d'uopo del servizio telefonico non meno di altri nei quali la cabina è già stata posta: ma, probabilmente per una svista, quando si è fatto il progetto, non si è provveduto alla istituzione di una cabina per il servizio pubblico e statale nel comune di S. Leonardo, che entra pure nella rete.

Raccomando dunque all'onorevole ministro di far presente a chi di ragione che è necessario istituire una cabina anche in quel comune e che il servizio sia inaugurato nel più breve tempo possibile. E di ciò anticipatamente lo ringrazio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peano.

PEANO. L'onorevole Morpurgo ha già espresso il desiderio che intendevo esprimere io, e cioè che si trovi modo di collegare i comuni di confine con la rete nazionale. Io parlo specialmente per i comuni dell'alta valle del Po ed in particolar modo dell'importante mandamento di Paesana: è necessario anche per ragioni di difesa nazionale che si facilitino le comunicazioni con questi comuni che sono siti alle porte d'Italia ed in luoghi separati da distanze non facili a percorrere in certe stagioni a causa della neve e delle intemperie.

Espresso questo desiderio, faccio poi uno speciale elogio all'onorevole ministro per la presentazione del presente disegno di legge, in quanto ha tenuto conto di un criterio distributivo pienamente giustificato, perchè ha cercato di dare a tutte le pro-

vincie del Regno, per ciascun mandamento, una rete speciale propria.

Osservo ancora che nella relazione dell'onorevole ministro, che accompagna il disegno di legge, è detto: « Con l'articolo 3 della legge 6 luglio 1911, n. 677, veniva data la facoltà al Governo di provvedere alla istituzione di uffici telefonici anche nei comuni capoluoghi di mandamento attraversati dalla rete telefonica nazionale ».

Ora noi ci troviamo in queste condizioni che dove l'attività privata si è esplicata maggiormente per estendere questo servizio (e parlo delle provincie di Cuneo e di Torino, dove la Società dell'Alto Po ha fatto molti collegamenti) i comuni sono attraversati, non dalla rete nazionale, ma da reti fatte dalle Società, che hanno una larga estensione. Perciò io credo che il collegamento colla rete nazionale si debba fare anche con questi comuni, sia direttamente, sia attraverso alle linee sociali; quindi prego il ministro di ritenere compresa nella dizione della legge anche l'ipotesi da me configurata.

Del resto in parte questo è il concetto esposto dall'onorevole Pasqualino-Vassallo nell'emendamento che egli ha proposto.

Con queste dichiarazioni io approvo pienamente il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi.

GRASSI. Onorevoli colleghi! Permettete che io porti anche la voce di interessi locali su un disegno di legge che si occupa di regionali interessi locali. In questo momento ho lasciato passare tranquillamente la legge sulla sistemazione del servizio telefonico nelle Puglie, perchè non volevo portare una nota stonata di una provincia, rispetto ad altre provincie che trovano l'attuazione completa del loro servizio telefonico. Ma debbo al ministro portare le doglianze della penisola salentina, la quale è completamente esclusa dalla sistemazione del servizio nelle Puglie. E anzi la stessa denominazione, sistemazione del servizio telefonico nelle Puglie, potrebbe, nella sua forma insidiosa, lasciare alimentare speranze che, nel contesto dell'articolo 17 della convenzione, sono escluse.

Non ho preso la parola su quel disegno di legge, perchè voglio che il sistema delle concessioni a trattativa privata venga risolto, come l'onorevole ministro ha saputo risolvere l'anima amletica della burocrazia fra l'assunzione del servizio di Stato e l'assunzione del servizio privato. Col si-

stema di concessione dei servizi a trattativa privata il ministro ha saputo portare, oggi, alla Camera due disegni di legge, sicchè mentre fa assumere da parte dello Stato due servizi telefonici, nello stesso tempo concede a trattativa privata quelli, amplissimi, delle provincie di Bari e Foggia. Ma vorrei che il ministro desse a noi e alla Camera affidamenti tali che la parola sua tornasse anche, attraverso la Camera, a quelle popolazioni che, per l'attività agricola, meritano di essere compensate e agevolate negli scambi che, specialmente nei periodi più gravi del raccolto e della vendemmia, si accentuano nella provincia di Lecce; in modo che questa provincia possa anche sperare l'ampliamento e l'estensione della rete telefonica per tutte quelle ubertose contrade, che contano centotrenta comuni e che hanno città popolose come Lecce, Brindisi e Taranto, e che gareggiano con le altre di Puglia nella via del progresso,

E credo che l'onorevole ministro vorrà dire, per mezzo mio, una parola a quelle popolazioni, che trovano in me, in questo momento, un modesto, ma efficace assertore delle loro legittime aspirazioni e pretese.

BOUVIER. Onorevole Presidente, desidererei di aggiungere una parola, una brevissima parola, a proposito...

PRESIDENTE. Ma lei ha già parlato su questo disegno di legge, onorevole Bouvier.

BOUVIER. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Allora non può parlare due volte, sul medesimo argomento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

RICCIO, ministro delle poste e dei telegrafi. Grazie vivissime a tutti gli oratori per le parole cortesi dette all'indirizzo del ministro e del progetto di legge.

Alcune osservazioni sono state fatte. Una di ordine generale è stata fatta dall'onorevole Pasqualino-Vassallo: non avete l'obbligo, questi ha detto, di presentare il progetto di legge; avevate già la facoltà di fare i collegamenti telefonici di cui ci chiedete l'approvazione.

No, non ne avevamo la facoltà: la legge del 1911 dava solamente la facoltà al Governo di istituire linee telefoniche in quei capoluoghi di mandamento che erano attraversati dalle linee nazionali. Qui non siamo in questo caso: qui diamo attuazione al proposito di dare una linea telefonica a ciascuna provincia del Regno, dove vi sono

capoluoghi di mandamento che ne sono privi.

In altri termini noi abbiamo quasi tutte le provincie (52 su 69) nelle quali vi sono capoluoghi di mandamento privi di telefono: poco alla volta dobbiamo cercare di dare a tutti i capoluoghi di mandamento del regno il telefono a spese dello Stato. Facciamo il primo passo in una via in cui, senza cercare nuovi fondi al Tesoro, ma con le economie che facciamo sulle spese di altri impianti telefonici fissati per legge (e perciò qualche volta siamo costretti a ritardare qualche impianto, perchè i prezzi del materiale sono così alti che non ci permettono queste economie) noi possiamo collegare alla rete nazionale i capoluoghi di mandamento: così io spero di poter dare presto a tutti i capoluoghi di mandamento del Regno una linea telefonica.

Qual'è il criterio che abbiamo adottato? Una linea per provincia, senza distinzione, e nelle provincie nelle quali molti capoluoghi di mandamento sono privi di telefono, si sceglie il capoluogo più popolato. È questo un criterio esatto, preciso, facilmente applicabile, e che non consente preferenze.

L'onorevole Magliano, anche a nome dell'onorevole Leone, diceva che vi sono centri più importanti per valore commerciale di quelli che si uniscono con l'attuale disegno di legge. E certamente Termoli è porto che merita ogni considerazione e sarebbe utile unire Termoli a Larino, perchè, mentre Termoli è il porto più importante del Molise, Larino è sede di tribunale, centro attivo ed operoso, con popolazione intelligente ed attivissima. Ma nella provincia di Campobasso vi è un capoluogo di mandamento più popolato, Agnone, paese colto, attivo, fiorento.

Abbiamo dovuto dar la preferenza ad Agnone. Il criterio della popolazione è assoluto, uniforme per tutti i capoluoghi: guai se ci fossimo lasciati guidar da criteri meno assoluti e precisi, avremmo potuto dar luogo a preferenze ed ingiustizie; il criterio della popolazione è preciso, facilmente controllabile con le statistiche che sono nelle mani di tutti.

Gli onorevoli Pasqualino-Vassallo, Congiu e l'onorevole Peano, domandano se si può provvedere a quei capoluoghi di mandamento che verranno attraversati da questi congiungimenti, che in altri termini si trovano sulla linea di questi congiungimenti, e l'onorevole Peano aggiunge che

il problema riguarda anche i capoluoghi che sono su linee telefoniche appartenenti alle Società.

In sostanza essi domandano se, avvenendo che per costruire qualcuna delle linee telefoniche fissate dall'attuale disegno si debba attraversare un altro comune capoluogo di mandamento, questo possa essere anche esso unito alla rete telefonica, se il Governo ha la facoltà di compiere questa unione.

Veramente la spesa per unire anche questi capoluoghi di mandamento che eventualmente possono trovarsi sulle linee che si propongono, non è contemplata nella legge attuale, perchè si tratta di mettere un doppio filo, mentre, adesso, unendo direttamente due paesi, basta un filo solo. Ma se, senza superare il complesso della spesa stanziata con l'attuale disegno, potremo, facendo qualche economia, trovare qualche somma per i congiungimenti di questi comuni intermedi che sono anche capiluogo di mandamento, io credo che lo potremo fare con l'attuale disegno di legge.

A me pare che questa facoltà vi sia nella legge, la quale ci obbliga ad unire il capoluogo alla rete, ma non dice come debba unirsi.

Quindi la richiesta degli onorevoli Congiu e Pasqualino-Vassallo, il quale accenna al comune di Mazzarino, quella dell'onorevole Larussa che parla del comune di Tropea, credo che possano entrare nelle facoltà date al Governo dal presente disegno di legge.

Però, siccome credo che un ministro costituzionale debba usare dei suoi poteri con parsimonia, ed interpretare questi poteri peccando più per difetto che per eccesso, sono grato all'onorevole Pasqualino-Vassallo che questo potere mi dà in forma chiara e precisa, con un articolo di legge, ed accetto senz'altro l'articolo stesso, proposto da lui, dall'onorevole Peano e da altri, perchè esso toglie qualunque dubbio. Resta però inteso che il ministro di questa facoltà non può usare, se non nei limiti delle somme fissate dal disegno di legge, perchè non è il caso di chiedere ora altre somme all'erario dello Stato.

L'onorevole Bouvier parlava della necessità di modificare le tariffe. Ho già detto, nella discussione del precedente disegno di legge, che la necessità di modificare le tariffe è uno dei problemi più importanti ed urgenti della nostra azienda; e ad esso mi vengo dedicando, cosicché alla ripresa dei lavori parlamentari, pre-

senterò il disegno di legge per le nuove tariffe.

Gli onorevoli Agnesi e Bovetti, che ringrazio delle parole cortesi che mi hanno rivolto, hanno raccomandato la costruzione del piccolo tronco Ormea-Ceva, che completa tutto il sistema telefonico della regione che essi rappresentano, e che rende più facili le comunicazioni tra le provincie di Porto Maurizio e di Cuneo, tra il mare e la parte montuosa di quella nobile regione.

Gli onorevoli Bovetti ed Agnesi sanno che, con il capitolo 123 del bilancio 1914-15, che è il capitolo 121 del bilancio 1915-16, il Governo ha facoltà di spendere cinquanta mila lire all'anno per completare le reti telefoniche, togliere delle disuguaglianze, in modo che non capiti, che, qualche volta, le reti telefoniche siano vicine, ma non possano unirsi, con grave danno di tutto il servizio. Siamo in questo caso per la Ceva-Ormea, e credo di potere su queste cinquanta mila lire dell'esercizio 1914-15, ove vi siano residui disponibili, o sulle 50 mila lire del prossimo esercizio 1915-16, completare la linea, perchè è utile che le provincie di Cuneo e di Porto Maurizio, le quali si può dire si toccano con le reti telefoniche, possano comunicare direttamente.

MAGLIANO. Anche questo è il caso della Larino-Termoli.

RICCIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Quanto alla questione, sollevata dall'onorevole De Ruggieri riguardo al collegamento di Ferrandina a Matera, il collega sa che ho studiato personalmente la questione, per vedere se sia possibile di trovare nella legge il verso per compiere il collegamento desiderato dal collega. Egli ci informa che la Deputazione provinciale di Potenza vuol contribuire alla spesa, come del pari il Ministero dell'interno vuol contribuire; e se è così, l'onorevole De Ruggiero troverà nella legge il modo per ottenere il collegamento, perchè la legge dà facoltà, quando gli enti versino la metà della somma occorrente, di chiedere il collegamento telefonico.

Come diceva giustamente l'onorevole Congiu, vi sono quattrocentomila lire per ogni esercizio che, integrate con altre quattrocento mila degli enti locali, costituiscono una somma molto seria, con cui si possono compiere i collegamenti chiesti da questi enti. Assicuro l'onorevole De Ruggieri che, siccome nell'esercizio 1914-15 la somma è tutta esaurita, quando, nel prossimo luglio, cominceremo a spendere le 400 mila lire del

nuovo esercizio, le prime somme saranno a disposizione del Ministero dell'interno e della provincia di Potenza per integrare le somme che questi enti verseranno per la Matera-Ferrandina, applicando a questa linea i benefici della legge.

Così ripeto all'onorevole Magliano che riconosco l'importanza della Larino-Termoli, e che farò il possibile per soddisfare a questo bisogno del Molise.

L'onorevole Morpurgo ha parlato del collegamento telefonico dei paesi di confine. L'argomento è di grande importanza, tanto importante che nel progetto di legge che stiamo discutendo, il primo numero riguarda appunto una linea internazionale con la Svizzera. Ma l'apertura al pubblico delle linee telefoniche dei comuni di confine non dipende soltanto dalla volontà del ministro delle poste, ma, sopra tutto, da certe esigenze di difesa, alle quali è subordinata qualunque altra necessità economica. Può essere sicuro, onorevole Morpurgo, che quando il ministro della guerra e la Commissione collaudatrice mi autorizzeranno, il servizio di quei posti telefonici di confine sarà aperto al pubblico.

L'onorevole Sandrini ha parlato delle condizioni del servizio nell'alto Friuli. Le esaminerò attentamente, e, se vedrò che la Società non compie il suo dovere, ho modo di toglierle l'esercizio delle linee e ad essa sostituire lo Stato. Esaminerò del pari con attenzione la questione, per vedere se vi sono manchevolezze nel servizio di Udine, e l'onorevole Sandrini può essere sicuro che sarà provveduto nel modo migliore.

L'onorevole Grassi ha sollevato una questione che non riguarda questo progetto di legge, ma il precedente, ma che mostra come la Convenzione con la Società Puglia sia così giovevole, che se ne domanda l'estensione anche alla provincia di Lecce. Da molti comuni ho avuto incitamento ad allargare questa convenzione. Comunque, ripeto all'onorevole Grassi quanto ho precedentemente detto, e cioè che alla convenzione per la provincia di Bari, succederanno altre convenzioni, le quali riguarderanno l'impianto di un largo servizio telefonico in altre regioni del Mezzogiorno.

Spero che una delle prime provincie sarà quella di Lecce, la bella ed operosa regione salentina, che l'onorevole Grassi così degnamente rappresenta.

Mi auguro che la Camera, dopo queste dichiarazioni, vorrà approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. Ho sentito dal discorso dell'onorevole ministro che il criterio, per cui si procederà a questi congiungimenti dei capoluoghi di mandamento, privi di telefono, con i capoluoghi di circondario e di provincia, è quello della popolazione. Ora non vi è nulla di più antipatico, che sollevare questioni locali, perchè pare che in certo modo si voglia toglier via, a chi sta per ottenerlo, un vantaggio, per farlo avere ad altri. Ma l'onorevole ministro comprenderà che, allorchando si enuncia un principio, e nell'applicazione di questo principio si vede che non è stato seguito, i rappresentanti di coloro che avrebbero invece il diritto di vederlo eseguito, così come l'onorevole ministro ha detto, hanno il dovere di farlo notare. Non dirò di fare una protesta o una proposta; ma, se non altro, mi preme di farlo notare.

Nella provincia di Catanzaro non vi è che un solo collegamento: Monteleone-Nicotera.

Ora, Nicotera non è il capoluogo di mandamento più grosso di tutta la provincia di Catanzaro... (*Interruzioni del deputato Larussa*).

Io ripeto: dichiaro che non faccio nessuna proposta, ma solo faccio notare all'onorevole ministro che, in questo caso, mi sembra che non sia stato seguito il criterio da lui indicato, appunto perchè Nicotera non è il capoluogo di mandamento più popoloso di tutta la provincia di Catanzaro.

RICCIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. E qual'è?

LUCIFERO. Mi pare che sia Cirò.

RICCIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

RICCIO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Vi deve essere un equivoco in quello che dice l'onorevole Lucifero, perchè, appunto per evitare ingiustizie e per amor di precisione, ho voluto riscontrare io stesso la popolazione di tutti i capoluoghi di mandamento secondo l'ultimo censimento, ed ho trovato precisamente che il capoluogo più popoloso della provincia di Catanzaro è Nicotera. Consulto il censimento ultimo l'onorevole Lucifero, e troverà che Nicotera ha molto più abitanti di Cirò.

LUCIFERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Io ho mandato a prendere il censimento, che non è venuto. Per conseguenza, ho piena fede in quello che dice l'onorevole ministro; ma, per quanto io sapessi, nella provincia di Catanzaro, il mandamento più popoloso era quello di Cirò.

Comunque, resta a considerare che questo criterio è bene si segua sempre, per quelle stesse considerazioni obbiettive che l'onorevole ministro ha svolto, e alle quali mi associo pienamente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CAMERA, *relatore*. Non intendo di intrattenere la Camera su questo disegno di legge, su cui molti oratori hanno parlato, facendo le loro opportune considerazioni.

Esprimo semplicemente, a nome della Giunta generale del bilancio, il pensiero che la Giunta ha avuto nel proporre alla Camera l'approvazione del disegno di legge. Molte questioni grosse a proposito di telefoni si sono agitate, sulle quali non mi fermerò, perchè non è questo il momento di fermarsi su questioni grosse: come debba, per esempio, estendersi la rete nazionale; come debba completarsi la rete internazionale telefonica del paese; come debbano organizzarsi le tasse; come queste tasse debbano essere proporzionate all'importanza dei comuni; che cosa deve essere l'assetto delle linee dal punto di vista tecnico e dal punto di vista del rendimento, perchè certe linee non siano l'espressione d'un servizio impossibile.

Il ministro ha dichiarato che gli argomenti stessi avrebbero rappresentato il punto di partenza di completamento di studi, a base di quelli già fatti; ma sono argomenti, i quali escono dai confini di questo modesto disegno di legge.

La Giunta generale del bilancio intanto ne propone alla Camera l'approvazione, perchè questo disegno di legge è utile per l'impiego di somme disponibili, allo scopo di avere una rete telefonica completa e rispondente all'importanza della sua funzione.

Capita che il tempo che si deve impiegare nelle opere, sia più lungo dell'esercizio nel quale i fondi si stanziavano nel relativo bilancio, e però vi è sempre alla fine dell'esercizio stesso una sproporzione, per cui rimangono delle somme disponibili.

Ora la disponibilità di queste somme, lasciate nella paralisi dell'inazione, è a de-

trimento del servizio; ed un ministro, che porta alla Camera un disegno di legge per essere autorizzato a servirsi di queste disponibilità ai fini di quei tali servizi che non sono completi, merita certamente di essere dalla Camera lodato, e merita di vedere approvato il disegno di legge che a questo scopo propone.

A questo proposito, poichè il ministro non ha risposto al voto della Giunta generale del bilancio circa la necessità di guardare sopra tutto all'assetto delle linee, così io mi permetto di rinnovare questo voto, che cioè certe linee siano messe in condizione di rispondere alla loro funzione. Se dei collegamenti si rendono urgenti e costano somme modeste, si facciano presto, e così si raggiunge lo scopo di rendere normali linee importanti, che ora funzionano male.

Abbiamo citato una linea, quella delle Calabrie di fronte a Napoli, ma è stata una esemplificazione, perchè oltre quella linea ve ne sono altre della stessa importanza, per cui, spendendo somme modeste, si raggiunge lo scopo di rendere il servizio normale.

Creda, onorevole ministro, certe volte è veramente comico lo stato di un cittadino che da un estremo all'altro di queste contrade vuol sperimentare i benefici del telefono, e che novantanove volte su cento, per mancanza di quei tali fili conduttori, che intensificano il circuito, deve rinunciare a simile beneficio dopo di aver esauriti tutti gli stadi della pazienza.

Perciò, rimettendomi al contenuto della

relazione, ed esprimendo il pensiero della Giunta generale del bilancio, confido che, nei limiti della somma stanziata, l'onorevole ministro vorrà preoccuparsi anche, e soprattutto, dell'*assetto delle linee*. (*Approvazioni*).

A proposito poi dell'emendamento presentato dall'onorevole Pasqualino-Vassallo, appoggiato dall'onorevole Peano e da altri, cioè di quell'emendamento, per cui si dà facoltà al ministro di provvedere al collegamento dei comuni intermedi; ad onta che questa facoltà, come è stato detto e dall'onorevole Pasqualino-Vassallo e da altri colleghi, sia già contenuto nella legge del 1911, precisandosi la facoltà stessa, con una corretta procedura costituzionale, la Giunta generale del bilancio non ha difficoltà di associarsi all'onorevole ministro nell'accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

L'articolo unico, essendovi un articolo aggiuntivo, diventerà articolo 1º. Lo leggo:

Art. 1.

« Il Governo è autorizzato a provvedere con la somma rimasta disponibile sui fondi concessi dalla legge 6 luglio 1911, n. 677, alla costruzione delle linee indicate nella tabella allegata alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella annessa.

GUGLIELMI, segretario, legge:

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 17 MARZO 1915

N. d'ordine	CIRCUITI TELEFONICI	Provincia	Lunghezza	Spesa prevista
			Km.	Lire
1	Intra-Domodossola-Confine svizzero	Novara	100	49,000
2	Castelletto d'Orba-Novì	Alessandria	17	5,950
3	Celano-Avezzano	Aquila	13	4,550
4	Poppi-Arezzo	Arezzo	38	19,000
5	Cervinara-Montesarchio	Avellino-Benevento	6	2,100
6	Morcone-Benevento	Benevento	45	22,500
7	Vilminore-Clusone	Bergamo	30	10,500
8	Loiano-Bologna	Bologna	33	16,500
9	Bagolino-Salò	Brescia	48	24,000
10	Bosa-Oristano	Cagliari	108	54,000
11	Ravanusa-Canicatti	Girgenti	18	6,300
12	Riesi-Caltanissetta	Caltanissetta	58	29,000
13	Agnone-Isernia	Campobasso	59	29,500
14	Teano-Sessa Aurunca	Caserta	16	5,600
15	Adernò-Paternò	Catania	16	5,600
16	Nicotera-Monteleone	Catanzaro	56	28,000
17	Atessa-Lanciano	Chieti	36	18,000
18	Angera-Arona	Como-Novara	cavo subacq.	10,000
19	Corigliano-Rossano	Cosenza	23	8,050
20	Garessio-Ceva	Cuneo	25	8,750
21	Poggiorenatico-Ferrara	Ferrara	16	5,600
22	Firenzuola-Scarperia	Firenze	22	7,700
23	Serracapriola-San Severo	Foggia	31	15,500
24	Mercato Saraceno-Cesena	Forlì	26	9,100
25	Varese L.-Sestri L.	Genova	34	17,000
26	Roccastrada-Grosseto	Grosseto	37	18,500
27	Francavilla Fontana-Brindisi	Lecce	37	18,500
28	Marciana Marina-Portoferraio	Livorno	18	6,300
29	Barga-Lucca	Lucca	35	17,500
30	San Benedetto Po-Mantova	Mantova	20	7,000
31	Fosdinovo-Carrara	Massa Carrara	14	7,000
32	Naso-Patti	Messina	37	18,500
33	Montefiorino-Pavullo	Modena	32	16,000
	<i>Da riporarsi . . .</i>	521,100

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 17 MARZO 1915

N. d'ordine	CIRCUITI TELEFONICI	Provincia	Lunghezza	Spesa
				previste
			Km.	Lire
	<i>Riporto . . .</i>	<i>. . .</i>	<i>..</i>	521.100
34	Pomigliano d'Arco-Napoli	Napoli	15	5,250
35	Treccate-Novara	Novara	9	3,150
36	Partinico-Palermo	Palermo	54	37,000
37	Gambolò-Mortara	Pavia	12	4,200
38	Castiglione del Lago-Cortona	Perugia-Arezzo	18	6,300
39	San Leo-Rimini	Pesaro-Forlì	36	18,000
40	Vicopisano-Pontedera	Pisa	9	3,150
41	Pieve di Teco-Oneglia	Porto Maurizio	35	17,500
42	Avigliano-Potenza	Potenza	22	7,700
43	Cittanova-Palmi	Reggio Calabria	28	9,800
44	Ceccano-Frosinone	Roma	12	4,200
45	Mercato San Severino-Salerno	Salerno	16	5,600
46	Maddalena-Tempio	Sassari	54	42,000
47	Traone-Morbegno	Sondrio	5	1,750
48	Lentini-Augusta	Siracusa	30	10,500
49	Città S. Angelo-Loreto Aprutino	Teramo	20	7,000
50	Volpiano-Torino	Torino	18	6,300
51	Salemi-Castelvetrano	Trapani	23	8,050
52	Camisano-Vicenza	Vicenza	16	5,600
53	Piadena-Voltido	Cremona	5	1,750
—	Acquisto apparati, sistemazione uffici, spese imprevidite anche per assetto linee	—	—	170,000
				895,900

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo con l'annessa tabella, della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Viene ora l'articolo aggiuntivo, proposto dall'onorevole Pasqualino-Vassallo ed altri, accettato dal Governo e dalla Giunta generale del bilancio, e che diventa articolo 2, del quale do lettura :

Art. 2.

« È data facoltà al Governo di provvedere alla istituzione di uffici telefonici nei comuni capo-luoghi di mandamento attraversati dalle reti telefoniche che verranno ad istituirsi con la presente legge ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato, a scrutinio segreto, nella seduta pomeridiana.

**Discussione sul disegno di legge:
Costruzione di edifici postali, telegrafici e telefonici ad Aquila e Chieti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Costruzione di edifici postali, telegrafici e telefonici ad Aquila e Chieti.

Se ne dia lettura.

GUGLIELMI, segretario, legge: (V. Stampato n. 353-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È autorizzata la costruzione di due edifici postali, telegrafici e telefonici, di cui uno ad Aquila e l'altro a Chieti, per una spesa complessiva di lire 850,000, da stanziare nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi e da ripartire in quattro esercizi, come segue:

Lire 240,000	nell'esercizio	1915-16
» 200,000	»	1916-17
» 210,000	»	1917-18
» 200,000	»	1918-19

(È approvato).

Art. 2.

« Per l'esercizio finanziario 1915-16 è diminuito di lire 90,000 lo stanziamento del capitolo 83 del bilancio della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi « *Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento di locali e costruzione di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi* », ed è diminuito di lire 100,000 lo stanziamento del capitolo 135 del bilancio medesimo « *Spese per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della legge 20 marzo 1913, n. 254, portante provvedimenti per la completa sistemazione della rete telefonica urbana esercitata dallo Stato* ».

(È approvato).

Art. 3.

« Sono dichiarate di pubblica utilità le espropriazioni che potessero occorrere per la esecuzione della presente legge, e le indennità dovute ai proprietari verranno valutate a norma delle disposizioni contenute

negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 per il risanamento della città di Napoli ».

(È approvato).

Art. 4.

« I contratti per l'acquisto delle aree e degli stabili da espropriarsi saranno stesi su carta libera e registrati col diritto fisso di lire 1.25; ed all'approvazione di essi verrà provveduto con decreto ministeriale, sentito il parere dei locali uffici del Genio civile ».

(È approvato).

Art. 5.

« La somma di lire 50,000, deliberata dal comune di Chieti quale sub concorso nella spesa di espropriazione, sarà versata in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1915-16 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato in altra seduta a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento del Regio esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aggiunte e varianti alle leggi sull'avanzamento nel Regio esercito.

Se ne dia lettura.

GUGLIELMI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 248-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale ed ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

SANDRINI. Chiedo scusa all'onorevole ministro ed alla Camera se, a proposito di questo disegno di legge, e soltanto per una attinenza relativa, giacchè non rientra propriamente nell'argomento, mi permetto di presentare al ministro una raccomandazione...

PRESIDENTE. Sia breve però, la prego!

SANDRINI. La mia raccomandazione riguarda i giovani che partecipano all'insegnamento nel plotone allievi ufficiali caduti nella doppia prova della licenza liceale o della licenza di istituto tecnico, i quali per una interpretazione molto rigorosa dell'ultima circolare non si è ritenuto possibile ammettere in questi plotoni. Prego l'onorevole ministro di voler tener conto della

buona volontà di questi giovani studenti i quali o per malattia o per altro hanno fallito nelle doppie prove degli esami di licenza dell'anno scorso, e vedere se non sia possibile, d'accordo col ministro dell'istruzione, di ammetterli ad una terza prova suppletiva.

Questa è la raccomandazione che fo caldissima all'onorevole ministro della guerra.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« All'articolo 7 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel Regio esercito, è sostituito il seguente :

« Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni ruolo possono essere concessi all'avanzamento a scelta; nei corpi sanitario e veterinario, però l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta, è di un terzo.

« Per coprire i posti da capitano devoluti all'anzianità, i tenenti non saranno sottoposti ad esami. Per altro i tenenti che provengono dai marescialli, di cui al n. 3 dell'articolo 3, ed i tenenti medici e veterinari dovranno subire un esame in base a programmi stabiliti con apposito regolamento.

« Il reclutamento dei capitani commissari è regolato dall'articolo 42 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dalla legge 24 dicembre 1899, n. 461.

« Per ottenere l'avanzamento a scelta :

a) i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio devono aver superato tutti gli esami finali di ogni anno della scuola di guerra (anche senza averne frequentato i corsi);

b) i tenenti appartenenti agli altri ruoli (salvo la eccezione di cui all'articolo seguente) devono aver superato esami speciali da determinarsi per decreto Reale;

c) tutti devono essere entrati nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo organico complessivo dei tenenti e sottotenenti, ad eccezione dei tenenti medici e veterinari che devono essere invece entrati nel primo terzo del ruolo dei tenenti.

« Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, e per due volte soltanto, i tenenti compresi nella prima metà

del ruolo rispettivo, che ne facciano domanda.

« Perchè i tenenti possano essere ammessi a concorrere alla scuola di guerra, od agli esami d'avanzamento a scelta, è condizione assoluta che la competente Commissione di avanzamento di 1° grado nella sua annuale riunione, esprima parere favorevole all'accoglimento della domanda ».

(È approvato).

Art. 2.

« All'articolo 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel Regio esercito, è sostituito il seguente :

« Fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili, le promozioni al grado di maggiore in ogni ruolo possono aver luogo a scelta; però nei corpi sanitario e veterinario l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta è di un terzo.

« Per ottenere l'avanzamento ad anzianità i capitani devono aver superati esperimenti determinati con decreto Reale e che dovranno essere in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascuna arma.

« Per ottenere l'avanzamento a scelta i capitani devono presentarsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto Reale, i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciale a ciascun'arma, come per l'avanzamento ad anzianità.

« Possono concorrere all'esperimento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di primo grado, e che abbiano almeno sette anni di grado. Inoltre gli aspiranti dovranno aver tenuto lodevolmente il comando di un reparto della propria arma per due anni se di stato maggiore, o del genio, e per tre anni se di fanteria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente). Gli idonei saranno in ciascun anno promossi per ordine di anzianità nel limite dei posti riservati in ogni ruolo alle promozioni a scelta; quelli che risultassero in eccedenza saranno a mano a mano promossi in seguito, in concorrenza con quelli che supereranno l'esperimento negli anni successivi.

« I capitani medici e veterinari potranno presentarsi allo esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.

« I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria, entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore che avvengono in tale ruolo, saranno promossi a scelta secondo l'articolo 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443 ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Di Saluzzo.

DI SALUZZO. Desidero richiamare l'attenzione del ministro sull'ultimo comma di questo articolo, il quale così si esprime: « i capitani del ruolo tecnico di artiglieria entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore che avvengono in tale ruolo, saranno promossi a scelta secondo l'articolo 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443 ».

Quest'ultima è la legge che istituiva il servizio tecnico degli ufficiali di artiglieria; e l'articolo 4 diceva precisamente così: « Gli ufficiali del ruolo tecnico sono promossi al grado superiore per anzianità o a scelta nel proprio ruolo quando quelli del ruolo combattente di artiglieria di pari grado, ottengano la stessa promozione per anzianità o la potrebbero ottenere a scelta ».

Questo articolo era giustamente redatto perchè colla sua applicazione, gli ufficiali del servizio tecnico venivano in caso di promozione ad essere rimorchiati da quelli del ruolo combattente, senza che si creasse alcuna disparità di trattamento.

Nella legge dell'8 giugno 1913 che in sostanza è riprodotta da questo ultimo comma si è inserita la clausola: Entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore che avvengono in tale ruolo.

Orbene da questa clausola è nato un grave inconveniente. Anzitutto mi occorre osservare che un ruolo nel senso vero e proprio della parola non esiste per gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria: v'è la tabella annessa alla legge n. 443 del 1910, nella quale sono indicati, in corrispondenza delle diverse cariche, gli ufficiali dei vari gradi che possono coprire le cariche stesse.

Ma, anche considerando come ruolo questa tabella, ne viene di conseguenza che, dato l'esiguo numero degli ufficiali adibiti al servizio tecnico, la limitazione introdotta colla legge del giugno 1913 può produrre un arresto sempre dannoso e che in certi casi (come avviene ora che le promozioni degli ufficiali combattenti sono state fatte su larga scala) giunge fino a questo colmo testè verificatosi: che un ufficiale di artiglieria tecnica dopo aver brillantemente subito gli esami per la promozione a scelta ed essere stato dichiarato idoneo a tale pro-

mozione, si vide, non senza una legittima amarezza, scavalcato da 67 colleghi del ruolo combattente promossi per anzianità.

Io ritengo che si dovrebbe rinunciare alla limitazione sovra deplorata introdotta colla legge del 1913, e tornare puramente e semplicemente all'articolo 4 della legge n. 443 del 1910. Ciò tanto più se si tien conto di queste due considerazioni:

1° che le promozioni per anzianità degli ufficiali del servizio tecnico sono fatte su un ruolo unico degli ufficiali di artiglieria nè per le promozioni a scelta v'ha ragione di usare un sistema diverso, scindendo i due servizi;

2° che le promozioni a scelta fatte in base al ruolo unico non portano alcun danno agli ufficiali del servizio combattente, non risultandone punto alterata la proporzione di un sesto nella scelta, giacchè gli ufficiali del servizio tecnico non sono computati nei calcoli per la promozione dei combattenti.

Confido che l'onorevole ministro, nel suo illuminato spirito di giustizia, provvederà nel modo che crederà migliore, ma sollecitamente e dando al provvedimento effetto retroattivo come giustizia vuole, perchè sia rimosso l'inconveniente che gli ho segnalato, inconveniente che riesce di non lieve danno ad una benemerita categoria di ufficiali e può, come riesce facile comprendere, generare negli animi loro un senso di scoraggiamento.

ZUPELLI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *ministro della guerra*. All'onorevole Sandrini che ha parlato in favore dei giovani caduti nelle prove di esame di liceo o di istituto tecnico osservo che naturalmente, essendo stabilite le condizioni di ammissione ai plotoni allievi ufficiali, il Ministero non poteva derogarvi, perchè altrimenti, cominciando coll'abbassare i titoli di studio che sono richiesti, si sarebbe diminuito il prestigio degli ufficiali di complemento.

Però accetto la raccomandazione dell'onorevole Sandrini nel senso che, se il Ministero dell'istruzione pubblica crederà di concedere una terza sessione di esami, il Ministero della guerra istituirà dei nuovi plotoni di allievi ufficiali nei quali potranno entrare coloro che avranno superati gli esami in questa terza sessione.

Riguardo a ciò che ha detto l'onorevole Di Saluzzo, condivido pienamente il suo parere. Si tratta di un inconveniente

già accaduto per altri corpi e per altri elementi; della limitazione cioè a frazioni di ruolo, limitazione che nei ruoli piccoli aveva già dato cattivo risultato, perchè, come per esempio per gli ufficiali medici, più volte la promozione a scelta era fittizia ed i promossi dovevano vedersi preferiti dai colleghi promossi per anzianità.

Bisognerebbe dunque che quella disposizione fosse modificata; però vi osta una questione di procedura parlamentare:

Il disegno di legge è già approvato dall'altro ramo del Parlamento e se oggi vi introducessimo una variante dovremmo di nuovo sottoporlo al Senato e riportarlo poi alla Camera. Ma allora sarebbero così tardivi gli effetti per coloro che oggi sono lesi da quella disposizione, che il risultato sarebbe negativo.

C'è invece un mezzo per potere ritornare sulla questione, ed è il decreto-legge che, come è noto all'onorevole Di Saluzzo, ha modificato varie altre disposizioni della legge di avanzamento.

In questo decreto-legge si sono salvaguardati alcuni diritti (visto che il movimento è stato fortissimo), e soprattutto per gli ufficiali che per una ragione qualunque fossero stati in aspettativa, per gli ufficiali che per altre ragioni subivano un ritardo nella promozione e una postergazione nel ruolo, per tutti questi si sono prese disposizioni.

Io credo che nell'atto di conversione in legge di quel decreto si potrà forse, con una disposizione retroattiva, ossia alla data della pubblicazione stessa del decreto, portare questa modificazione per salvaguardare anche questi ufficiali del ruolo tecnico.

Questi ufficiali hanno risentito un forte disagio in questo momento, perchè il movimento negli ufficiali combattenti è stato effettivamente fortissimo. Come è noto, noi abbiamo dovuto far promozioni su larga scala per provvedere i capitani per tutte le batterie; essendo passate da sei pezzi a quattro pezzi, mantenendo fermo il numero dei pezzi, sono aumentati i capitani di un terzo.

Così passando da due gruppi in ogni reggimento a tre gruppi per reggimento abbiamo aumentato gli ufficiali superiori. Altre esigenze hanno portato a un aumento di ufficiali superiori.

Ora, mentre questo vantaggio è avvenuto in piena efficienza sul ruolo combattente, il ruolo tecnico è rimasto danneg-

giato. Perciò credo che la sede adatta per provvedervi sia quella della conversione in legge del decreto-legge che è stato già presentato alla Camera.

In ogni caso poichè riferiremo la data dell'applicazione della legge a quella del decreto, così gli ufficiali non saranno stati danneggiati in alcun modo. (*Benissimo!*)

DI SALUZZO. Prendo atto e ringrazio l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 2.

(*È approvato.*)

Art. 3.

« All'articolo 11 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel Regio esercito, è sostituito il seguente:

« I colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianità. Essi dovranno secondo norme da stabilirsi con decreto Reale subire apposito esperimento di abilità e cultura professionale, il cui risultato costituirà un elemento di giudizio per la loro promovibilità ».

(*È approvato.*)

Art. 4.

« All'articolo 16 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel Regio esercito, è sostituito il seguente:

« La Commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di colonnello, di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) prende il nome di « Commissione centrale di avanzamento ». Essa è composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di un'armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta, come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonchè gli ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, l'ispettore capo di sanità militare e l'ispettore dei servizi di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi e ruoli cui essi sovrintendono.

« Inoltre, per le promozioni ai gradi di colonnello e di maggior generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato), e per l'esame delle proposte di promozione per merito eccezionale, di cui

all'articolo 13 della legge 8 giugno 1913, n. 601, entrano a far parte della Commissione, con diritto a voto, tutti i rimanenti comandanti di Corpo d'armata.

« Il presidente della Commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, può chiamare a farne parte, come membri consultivi e senza diritto al voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente e per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.

« La Commissione non s'intenderà costituita ove non siano presenti almeno tre quarti dei suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli. »

(È approvato).

Art. 5.

« All'articolo 29 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel Regio esercito è sostituito il seguente:

« Il ministro della guerra è autorizzato a concedere ai tenenti colonnelli e maggiori nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio speciali collocamenti in aspettativa a domanda, analogamente a quanto è stabilito per i capitani dall'articolo 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902, e dall'articolo 4 della legge n. 493, in data 19 luglio 1909.

« Da tale concessione però sono esclusi gli ufficiali che non siano più in grado di concorrere all'avanzamento. »

(È approvato).

Art. 6.

« All'articolo 5 della legge 30 dicembre 1906, n. 647, recante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali, è sostituito il seguente:

« Nell'arma dei carabinieri Reali, i posti che si rendono vacanti durante l'anno nell'organico dei subalterni, sono occupati per due terzi dai sottotenenti dell'arma e per un terzo dai tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aventi non più di due anni di grado.

« In difetto di sottufficiali idonei a sottotenenente la proporzione sopra stabilita potrà essere alterata a favore dei tenenti delle armi predette e viceversa.

« I sottotenenti dei carabinieri Reali sono promossi tenenti al termine del terzo anno di grado. »

(È approvato).

Art. 7.

« All'articolo 52 della legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel Regio esercito, modificato con la legge 6 marzo 1898, n. 50, è sostituito il seguente:

« Nel trasferimento da ruolo a ruolo senza promozione è conservata l'anzianità posseduta prima del trasferimento. »

(È approvato).

Art. 8.

« Nessuno dei tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali, dopo la promulgazione della presente legge, potrà nel ruolo dei carabinieri precedere in anzianità l'ultimo iscritto nel ruolo stesso sotto l'impero della precedente legge. »

(È approvato).

Art. 9.

« Il Governo del Re è autorizzato, sentito il parere del Consiglio di Stato, ad inserire la presente legge nel testo unico, di cui all'articolo 38 della legge 8 giugno 1913, n. 601. »

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 4 agosto 1914, n. 770, 22 agosto 1914, n. 927, 4 ottobre 1914, n. 1103 e 22 ottobre 1914, n. 1182, che autorizzano le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norme della legge di contabilità generale dello Stato, e conversione in legge dei Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1205 e 1° novembre 1914, n. 1206, che stabiliscono speciali indennità per gli ufficiali del Regio esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 4 agosto 1914, n. 770, 22 agosto 1914, n. 927, 4 ottobre 1914, n. 1103 e 22 ottobre 1914, numero 1182, che autorizzano le Amministrazioni della guerra e della marina a dero-

gare temporaneamente a norme della legge di contabilità generale dello Stato, e conversione in legge dei Regi decreti 1º novembre 1914, n. 1205 e 1º novembre 1914, n. 1206, che stabiliscono speciali indennità per gli ufficiali del Regio esercito.

Se ne dia lettura.

GUGLIELMI, *segretario, legge*: (Vedi Stampato n. 312-A).

PRESIDENTE. Debbo subito avvertire la Camera che l'onorevole ministro della guerra, d'accordo con la Giunta generale del bilancio propone il seguente articolo aggiuntivo:

« I contratti a trattative private e le scritture private stipulate o da stipularsi dalle Amministrazioni della guerra e della marina, ai sensi dell'articolo 108 del regolamento di amministrazione e contabilità generale dello Stato, in dipendenza dalle autorizzazioni mantenute nei Regi decreti 4 agosto 1914, n. 770, 22 ottobre 1914, n. 1182 e 24 gennaio 1915, n. 42, sono, in via eccezionale, sottoposti alla registrazione colla tassa fissa di una lira.

« La presente disposizione non è applicabile ai contratti ed alle scritture già registrate alla data di questa legge ».

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge ed ha facoltà di parlare l'onorevole Tovini.

TOVINI. Mi permetto di sottoporre alla ben nota equità dell'onorevole ministro della guerra la disposizione che è contenuta nel decreto allegato n. 5, in data 1º novembre 1914, il quale riguarda l'indennità giornaliera dovuta agli ufficiali richiamati alle armi.

È avvenuto che con una successiva circolare del ministro della guerra a questa disposizione, la quale concede un'indennità agli ufficiali richiamati, si è data un'interpretazione che a mio modo di vedere non corrisponde perfettamente allo spirito di questo decreto-legge.

Infatti in tale circolare veniva stabilito che allorché con una stessa disposizione un ufficiale era messo in congedo e contemporaneamente richiamato, non potesse a lui competere l'indennità stabilita dal decreto-legge in parola.

Mi sembra logico che quando un ufficiale con lo stesso decreto è mandato in congedo e contemporaneamente richiamato, non possa competergli un'indennità straordinaria di trasferta, perchè effettivamente non si trasferisce dalla propria residenza e non ha quindi nessun disagio straordinario.

Ma tuttavia deve competergli ugualmente l'indennità giornaliera. L'ufficiale, ad esempio, mandato in congedo per limiti di età, ha previsto in seguito a ciò la sistemazione della propria famiglia. Se voi lo mantenete in servizio, si verifica per lui un disagio familiare con spese imprevedute che giustamente debbono essere compensate.

Ho avuto occasione già di presentare al ministro questa questione, e spero che egli vorrà dare un affidamento benevolo, tanto più che si tratterebbe solo di 23 ufficiali sopra mille richiamati.

Onde, anche dal punto di vista dell'onere finanziario, la mia proposta non porterebbe conseguenze insormontabili.

ZUPELLI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *ministro della guerra*. All'onorevole Tovini rispondo che studierò la questione, perchè effettivamente non conosco la portata finanziaria di questo fatto.

Ad ogni modo spero di poter venire nel suo ordine d'idee, perchè, se effettivamente vi sarà un disagio, cercherò di provvedere anche per questi ufficiali come per tutti gli altri in linea di equità e di giustizia.

Non posso però dare nessuno affidamento perchè, ripeto, non conosco la questione che mi riesce nuova in questo momento, in cui si sono fatti tanti provvedimenti eccezionali con tante forme diverse. Certo molti inconvenienti accadono nell'applicazione di questi provvedimenti e io cercherò di eliminarli tutti se sarà possibile.

TOVINI. Prendo atto e ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli:

Art. 1.

« Sono convertiti in legge i Regi decreti allegati alla presente, cioè:

1º — 4 agosto 1914, n. 770, che autorizza le amministrazioni della guerra e della marina a derogare fino al 31 ottobre 1914 alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, per quanto riguarda le provviste, lavorazioni e trasporto di generi e materiali;

2º — 22 ottobre 1914, n. 1182, che prorogata tale autorizzazione fino al 30 aprile 1915;

3º e 4º — 22 agosto e 4 ottobre 1914,

numeri 927 e 1103, che autorizzano le Amministrazioni della guerra e della marina a corrispondere acconti su lavori e forniture eseguiti e non definitivamente collaudati;

5° — 1° novembre 1914, n. 1205, per la concessione dal 1° agosto al 31 dicembre 1914 di una indennità speciale agli ufficiali in distaccamento eventuale;

6° — 1° novembre 1914, n. 1206, per la concessione di una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo dal 1° agosto al 31 dicembre 1914 e destinati in sede diversa dalla residenza abituale ».

Se nessuno chiede di parlare pongo a partito l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

« I contratti a trattative private e le scritture private stipulate e da stipularsi dalle Amministrazioni della guerra e della marina, ai sensi dell'articolo 108 del regolamento di amministrazione e contabilità generale dello Stato, in dipendenza dalle autorizzazioni mantenute nei Regi decreti 4 agosto 1914, n. 770, 32 ottobre 1914, n. 1182 e 24 gennaio 1915, n. 42, sono, in via eccezionale, sottoposti alla registrazione colla tassa fissa di una lira.

« La presente disposizione non è applicabile ai contratti ed alle scritture già registrate alla data di questa legge ».

(È approvato).

Si procederà oggi alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 24 gennaio 1915, n. 42, che autorizza le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norme della legge di contabilità generale dello Stato, e conversione in legge di Regi decreti 3 gennaio 1915, nn. 1 e 2 e 7 febbraio 1915, n. 112, relativi alla concessione di speciali indennità ai militari del Regio esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 24 gennaio 1915, n. 42, che autorizza le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norme della legge di contabilità generale dello Stato, e conversione in legge di Regi decreti 3 gennaio 1915, nn. 1 e 2 e 7 febbraio 1915, n. 112, relativi

alla concessione di speciali indennità ai militari del Regio esercito.

Se ne dia lettura.

GUGLIELMI, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 361-A).

PRESIDENTE. Anche a questo disegno di legge, che comprendeva un articolo unico, l'onorevole ministro della guerra, d'accordo col ministro del tesoro e la Giunta generale del bilancio, ha proposto un secondo articolo di cui do lettura:

« Le disposizioni contenute nei decreti citati nel precedente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 1915 ».

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli:

Art. 1.

« Sono convertiti in legge i Regi decreti allegati alla presente, cioè:

1° 24 gennaio 1915, n. 42, che estende agli affitti, alle temporanee occupazioni di immobili, ed alle forniture d'acqua occorrenti d'urgenza, le autorizzazioni date alle Amministrazioni della guerra e della marina col Regio decreto 4 agosto 1914, n. 770, prorogate fino al 30 aprile 1915 col successivo decreto 22 ottobre 1914, n. 1182, di derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, per quanto riguarda le provviste, lavorazioni e trasporto di generi e materiali;

2° 3 gennaio 1915, n. 1, col quale è concessa una indennità giornaliera per servizi collettivi fuori della sede ordinaria;

3° 3 gennaio 1915, n. 2, col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo;

4° 7 febbraio 1915, n. 112, col quale è concesso un supplemento all'indennità di trasferta per i militari dell'esercito ».

(È approvato).

Art. 2.

« Le disposizioni contenute nei decreti citati nel precedente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 1915 ».

(È approvato).

Si procederà in seduta pomeridiana alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Riscatto della ferrovia Pinerolo-Torre Pellice.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riscatto della ferrovia Pinerolo-Torre Pellice.

Se ne dia lettura.

GUGLIELMI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato*, n. 381-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peano.

PEANO. Ringrazio l'onorevole ministro di aver presentato sollecitamente questo disegno di legge all'approvazione del Parlamento.

Invero, come avvertiva lo stesso Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, il riscatto che si attua con questa legge non rappresenta soltanto una utilità ma anche una necessità per lo Stato, perchè appunto, essendosi elettrificata la linea Torino-Pinerolo, il tratto successivo Pinerolo-Torre Pellice e la Bricherasio-Barge acquisteranno certo un maggiore incremento ed una maggiore attività.

Ora, se non si provvedesse subito al riscatto, la indennità da corrisondersi sarebbe maggiore perchè a stabilire il reddito delle ultime annualità da tenersi in conto per determinarne il prezzo, concorrerebbero gli incrementi di traffico prodotti dalla elettrificazione della Pinerolo-Torino.

Quindi la legge è opportuna e necessaria nell'interesse dello Stato.

Anzi in questa occasione mi permetto di raccomandare all'onorevole ministro di volere anche studiare il problema della elettrificazione del successivo tratto Pinerolo-Torre Pellice e della Bricherasio-Barge in quanto che sono linee che hanno una grande importanza sia sotto l'aspetto agricolo, sia sotto l'aspetto industriale, sia anche per rispetto al turismo perchè si mette in comunicazione Torino ed il Piemonte con due delle più belle vallate del nostro Piemonte, la vallata del Pellice e quella del Po.

Ricordo i lavori fatti nel 1911 dalla Commissione istituita per studiare l'elettrificazione delle linee che hanno un traffico relativamente limitato. Ora si mettevano appunto tra le prime linee da elettrificare quelle come la Pinerolo-Torre Pellice e la Bricherasio-Barge che possono mercè tale sistema aumentare notevolmente il traffico, specie sviluppando il turismo. Anzi con ciò si verrà anche a dare un compenso a quelle regioni che, se da una parte sono così do-

viziose di acque che rappresentano tanta ricchezza pel nostro paese, dall'altra sono poi anche soggette ai danni derivanti dalle inondazioni e dalle frane.

Raccomando dunque all'onorevole ministro di studiare anche questo problema.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Facta.

FACTA. Mi associo a quanto ha detto il collega Peano e specialmente al vivissimo ringraziamento che ha fatto all'onorevole ministro per aver presentato questa legge, la quale è il naturale complemento dello stato di fatto che è venuto a crearsi nella linea Pinerolo-Torre Pellice poichè, una volta riscattato il primo tronco, era naturale che si dovesse riscattare anche il secondo. E mi associo tanto più volentieri a questo ringraziamento, in quanto che sono di opinione che si debba poi, col tempo, procedere alla elettrificazione del secondo tronco Pinerolo-Torre Pellice.

Prendo occasione da ciò, mentre constato con grandissimo piacere la grande alacrità e diligenza con la quale procedono i lavori dell'elettrificazione della Torino-Pinerolo, per fare vivissimo appello all'onorevole ministro affinchè voglia, nell'alta sua saggezza, fare affrettare questi lavori i quali, per la inclemenza del tempo e per altre cause, non possono essere proseguiti con quella alacrità con la quale sono stati iniziati.

Riconosco che l'Amministrazione, sotto questo punto di vista, ha fatto dei veri miracoli, anche più di quello che poteva, perchè anche con tempo cattivo ha fatto procedere i lavori.

Ma raccomando ancora all'onorevole ministro perchè voglia usare la sua alta influenza affinchè questi lavori siano condotti con la maggiore sollecitudine possibile.

Confido che l'onorevole ministro si convincerà che, come naturale conseguenza dell'elettrificazione della linea Torino-Pinerolo, sarà l'elettrificazione della Pinerolo-Torre Pellice.

E sono lieto di vedere, accanto all'onorevole ministro dei lavori pubblici un altro ministro il quale, conoscendo bene quelle località, sarà ben persuaso dei vantaggi che otterremmo da quella linea, specialmente quando avrà avuto la sua completa elettrificazione.

Rinnovando, pertanto, i miei ringraziamenti all'onorevole ministro per questa legge che viene a vantaggio di quei co-

muni, sono certo che essa darà occasione a quelle popolazioni laboriose, e sempre intente a tutto ciò che può dare avviamento al commercio ed alle industrie, di profittarne validamente per l'incremento sempre maggiore dell'economia delle nostre plaghe.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

CIUFFELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Le ragioni che consigliano il riscatto della ferrovia Pinerolo-Torre Pellice, così evidenti tanto dal lato tecnico che finanziario, come è dimostrato nella relazione del ministro e in quella della Giunta del bilancio, valgono certamente ad assicurare alla legge il suffragio della Camera. E poichè l'onorevole Peano ha voluto rammentarle, io mi dispenso dall'intrattenere la Camera sopra queste ragioni che sono della maggior evidenza. Terrò conto della raccomandazione dell'onorevole Facta per quanto si riferisce all'andamento dei lavori di elettrificazione della Torino-Pinerolo. Egli ha riconosciuto che sono stati condotti con grande alacrità e che solo l'inclemenza della stagione ed altre cause speciali hanno potuto rallentarli. Ma ora che la stagione è migliore, non veggio alcuna ragione perchè non siano condotti alacramente.

Terrò presente per il futuro programma di elettrificazione quanto è stato detto dagli onorevoli Peano e Facta riguardo al prolungamento dell'elettrificazione fino a Torre Pellice e a Barge; e mi auguro che possano essere comprese nel programma stesso queste linee per le quali si presenta probabile la convenienza economica, data l'abbondanza di acqua di quelle vallate per la produzione della forza elettrica.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata il 21 luglio 1914 per il riscatto della ferrovia Pinerolo-Torre Pellice concessa con la convenzione 1º aprile 1881, approvata con legge 23 luglio 1881, n. 340, (serie III) ».

(È approvato).

Art. 2.

« Al Governo del Re è data ogni opportuna facoltà per l'effettuazione del riscatto di cui all'articolo 1. »

« L'indennità di riscatto verrà determinata a norma dell'articolo 284 della legge 22 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e su di essa spetterà alla Società soltanto l'interesse legale del 5 per cento, a datare dalla decorrenza del riscatto sino al giorno dell'ammissione a pagamento del relativo mandato, salvo quanto stabilisce il successivo articolo 3.

« In pendenza della liquidazione dell'indennità stessa, il Governo è autorizzato a corrispondere alla Società concessionaria della ferrovia la provvisionale di cui all'articolo 3 (penultimo comma) della legge 27 giugno 1912, n. 638, salvo conguaglio in conto capitale ed interesse all'atto del pagamento dell'indennità di riscatto ».

(È approvato).

Art. 3.

« Entro tre mesi, dalla data della presente legge, la Società concessionaria dovrà presentare i documenti, di cui agli articoli 259, 263 e 264 della legge sui lavori pubblici, nonchè quelli comprovanti la proprietà e la libertà dei terreni occorsi per la costruzione della ferrovia e sue dipendenze, l'eseguita consegna, ai rispettivi proprietari, delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia, ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativo a tale deviazione di strade. Dall'insieme dei documenti suindicati dovrà risultare che la proprietà ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati ed indicati nel piano catastale; dovrà inoltre l'identificazione della proprietà ferroviaria essere fatta sul terreno, mediante l'apposizione di regolari cippi di confine, a cura, spese e sotto l'esclusiva responsabilità della Società sub-concessionaria. Resterà poi a cura dello Stato di provvedere alle conseguenti volture catastali.

« Soltanto dopo che risulterà completata la documentazione, di cui al precedente comma, potrà liberarsi a favore della Società, l'ultimo ventesimo della indennità di riscatto. In pendenza di tale adempimento da parte della Società, il Governo, però, avrà facoltà di effettuare il deposito fruttifero vincolato presso la Cassa depositi e prestiti ».

(È approvato).

Art. 4.

« Per la provvista dei fondi pel pagamento della indennità di riscatto, il ministro del tesoro è autorizzato a valersi dei

mezzi indicati negli articoli 3 della legge 24 dicembre 1906, n. 638; 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731; 1 e 3 della legge 15 maggio 1910, n. 228, e 1 della legge 21 marzo 1912, n. 191.

« Al pagamento delle provvisionali e del corrispettivo di riscatto di cui al precedente articolo 1, sarà provveduto a carico del Ministero del tesoro, mediante opportuni stanziamenti nel relativo bilancio ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà in altra seduta votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1914-15 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 6 luglio al 2 dicembre 1914.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione di decreti Reali coi quali furono

autorizzate prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1914-15 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 6 luglio al 2 dicembre 1914.

Se ne dia lettura.

GUGLIELMI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 298-A)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico:

« Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nella annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-15 ».

Si dia lettura della tabella annessa a quest'articolo.

GUGLIELMI, segretario, legge:

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 17 MARZO 1915

Tabella dei Decreti Reali coi quali vennero approvate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, durante le vacanze parlamentari dal 6 luglio al 2 dicembre 1914.

Data dei Regi Decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		Ministero del tesoro.	
19 luglio 1914	67-bis	Fitto di locali Corte dei conti)	16,200. »
» id.	76	Personale straordinario (Avvocature erariali)	7.830. »
29 id.	78	Spese d'ufficio	5,200. »
19 id.	79	Fitto di locali non demaniali (Avvocature erariali)	300. »
24 settembre 1914	100 art. 5	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, ecc. (Impiegati di ragioneria delle intendenze di finanza	16,000. »
» id.	101 lett. a	Indennità di tramutamento agli impiegati, ecc. (Segretariato generale).	8,000. »
29 luglio 1914	122-bis	Assegno a favore dell'Orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del tesoro e il detto Istituto per il ripristino dell'annua prestazione, ecc.	12,750. »
11 ottobre 1914	162 VI	Anticipazione a favore delle Casse ademprivili della Sardegna in estinzione delle annualità 1914 dovute alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del capitale iniziale assegnato alle Casse ademprivili medesime dall'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383 (ultimo capoverso dell'art. 7 citato e art. 1 della legge 16 luglio 1914, n. 665)	29,100. »
19 id.	198-bis	Retribuzioni al personale avventizio in servizio temporaneo delle delegazioni del tesoro	40,400. »
» id.	198-ter	Compensi al personale di ruolo e avventizio delle delegazioni del tesoro per lavori straordinari determinati dai provvedimenti di cui alla legge 4 giugno 1911, n. 487 e spese accessorie	20,000. »
» id. e 13 agosto 1914	198 quater	Somma rappresentante il prezzo di 2003 stampe tratte da 18 rami già ceduti dai fratelli Godi-Toschi, passate in proprietà dello Stato in dipendenza di atto di transazione 9 maggio 1912	4,000. »
29 luglio 1914.	198 quinquies	Retribuzioni al personale avventizio in servizio temporaneo delle ragionerie delle Intendenze di finanza.	14,000. »
» id.	198 sexies	Compensi al personale di ragioneria delle intendenze di finanza per lavori straordinari determinati da deficienza numerica del personale medesimo	20,000. »
24 settembre 1914	198 octies	Retribuzione a personale avventizio presso la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato	2 160. »

LEGISLATURA XXIV — I SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 17 MARZO 1915

Data dei Regi Decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero inserite le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
22 ottobre 1914	249 compet.	Spesa occorrente per la fornitura ai comuni del Regno dei bolli necessari per le operazioni elettorali politiche, ecc.	100,000. »
		Ministero delle finanze.	
29 novembre 1914	112	Retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie, ecc.	50,000. »
11 ottobre 1914	271	Spese per la manutenzione straordinaria del palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro.	14,000. »
9 agosto 1914	291-bis	Spese per gli studi della riforma tributaria, spese di stampa e compensi relativi al personale di ruolo ed a cottimo del Ministero e degli uffici esecutivi dipendenti da lavori straordinari inerenti alla riforma suddetta . . .	60,000. »
		Ministero degli affari esteri.	
1° dicembre 1914	16	Compensi per lavori straordinari.	20,000. »
Id.	34	Indennità di primo stabilimento	20,000. »
10 settembre 1914	39	Indennità di viaggio ad agenti diplomatici, ecc.	35,750. »
1° dicembre 1914	42	Spese di posta e telegrafo.	35,000. »
Id.	43	Rimpatri e sussidi, ecc.	15,000. »
Id.	44	Spese eventuali all'estero	10,000. »
20 agosto 1914	60-ter	Spese per il completamento e l'arredo dell'edificio destinato a sede della Regia Ambasciata a Costantinopoli.	100,000. »
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
30 agosto 1914	281-bis	Università di Padova. Spesa per lavori di mozzatura della torre annessa al palazzo universitario.	20,000. »
26 novembre 1914.	307-bis	Spese per il completamento di lavori nei locali dei Regi Musei e Pinacoteca in Torino	24,800. »
29 luglio 1914.	312-bis	Indennizzi a favore di espositori di opere d'arte a Buenos-Ayres nel 1910	7,500. »
1 novembre 1914.	312 quater	Concorso dello Stato nella spesa per un'edizione nazionale dei manoscritti di Leonardo da Vinci	5,000. »
29 luglio 1914	325	Paghe e compensi al personale avventizio temporaneamente assunto per i servizi urgenti del Ministero	45,500. »

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 17 MARZO 1915

Data dei Regi Decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
Ministero dell'interno			
24 settembre 1914	23	Spese di stampa	100,000. »
Id.	71	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie	200,000. »
Id.	186 <i>quater</i>	Spese per la formazione presso le prefetture del Regno dei pacchi di buste occorrenti per le operazioni elettorali politiche e per l'invio ai comuni dei pacchi medesimi.	30,000. »
29 novembre 1914.	186 <i>quinquies</i>	Somma dovuta ai signori Vincenzo Vallinoto, Taliercio Achille ed altri per danni ed interessi in seguito a mancata esecuzione di atto enfiteutico 10 ottobre 1840, giusta sentenza 19 maggio-2 giugno 1913 della Corte d'appello di Napoli, confermata in Cassazione.	180,000. »
Ministero delle poste e dei telegrafi.			
11 ottobre 1914	38	Mercedi agli agenti subalterni fuori ruolo, ecc.	65,000. »

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per spese impreviste dell'esercizio finanziario 1914-15 durante il periodo di vacanze parlamentari.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per spese impreviste dell'esercizio finanziario 1914-15 durante il periodo di vacanze parlamentari.

Se ne dia lettura.

GUGLIELMI, segretario, legge: (V. Stampato n. 349-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico.

« Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nella annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-15 ».

Si dia lettura della tabella annessa a questo articolo.

GUGLIELMI, segretario, legge:

Tabella dei Decreti Reali coi quali vennero approvate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, durante le vacanze parlamentari dal 13 dicembre 1914 al 17 febbraio 1915.

Data dei Regi Decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		Ministero del tesoro.	
31 dicembre 1914	76	Personale straordinario (Avvocature erariali)	6,210. »
Id.	198-bis	Retribuzione al personale avventizio in servizio temporaneo delle delegazioni del tesoro	25,000. »
Id.	198-ter	Compensi al personale di ruolo ed avventizio delle delegazioni del tesoro per lavori straordinari ecc.	50,000. »
Id.	198 quinquies	Retribuzioni al personale avventizio in servizio temporaneo delle ragioniere delle intendenze di finanza	15,600. »
Id.	198 octies	Retribuzioni al personale avventizio presso la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato	2,500. »
		Ministero delle finanze.	
7 gennaio 1915	292-ter	Spese per il funzionamento del Comitato consultivo per l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito - Indennità ai membri del detto Comitato e compensi al personale di ruolo e avventizio del Ministero delle finanze e degli uffici dipendenti, per lavori straordinari inerenti al funzionamento del Comitato medesimo e all'applicazione delle disposizioni emanate in materia di esportazione e di transito.	18,000. »
		Ministero degli affari esteri.	
24 gennaio 1915	39	Indennità di alloggio ad agenti diplomatici, ecc.	17,875. »
14 febbraio 1915	60-ter	Spese per il completamento e l'arredo dell'edificio destinato a sede della Regia Ambasciata a Costantinopoli.	150,000. »
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
7 febbraio 1915	259-bis	Onere dello Stato verso i Regi Commissari agli esami nelle scuole pareggiate della provincia di Torino, per altrettanta somma anticipata a quel Regio Provveditore agli studi dalle Amministrazioni da cui dipendono le scuole stesse e che si assorisce derubata mentre si versava ad un Istituto di credito di quella città.	3,180. »
20 dicembre 1915	261-bis	Seminario Vescovile di Pistoja - Canone dovuto per gli anni dal 1909 al 1914	297.36

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 17 MARZO 1915

Data dei Regi Decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
24 gennaio 1915.	307-ter	Lavori di restauro ad edifici monumentali, opere di scavo e recupero di oggetti d'arte nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 - Missioni	50.000. »
Id.	312-V	Spesa di una scaffalatura in ferro per l'Archivio e la Biblioteca del risorgimento nel piano attico del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma.	30.000. »
28 gennaio 1915.	325	Paghe e compensi al personale avventizio temporaneamente assunto per i servizi urgenti del Ministero.	45.240. »
20 dicembre 1914	400	Università di Pavia - Costruzione di un edificio in servizio della clinica psichiatrica (legge 19 febbraio 1903, n. 68).	10.576 23
Ministero dell'interno.			
24 gennaio 1915.	7	Ministero - Spese d'ufficio	60.000. »
Id.	8	Ministero - Fitto di locali per gli uffici dell'Amministrazione centrale	2.550 »
Id.	14	Funzioni pubbliche e feste governative	23.000. »
Id.	19	Indennità di traslocamento agli impiegati ecc.	14 650. »
Id.	26	Compensi ad impiegati, ecc.	15.000. »
Id.	33	Spese casuali.	15 000. »
Id.	39	Fitto di locali per gli Archivi di Stato	250. »
14 gennaio 1915.	55	Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc.	500.000. »
24 gennaio 1915.	66	Indennità ai componenti il Consiglio superiore di sanità, ecc.	30.000. »
Id.	74	Manutenzione del fabbricato di S. Eusebio in Roma, ecc.	12.000. »
Id.	83	Retribuzioni al personale straordinario, ecc.	2.000. »
Id.	98	Laboratorio chimico per le sostanze esplosive, ecc.	250. »
Id.	125	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	25.000. »
Id.	144	Personale di educazione e di sorveglianza, ecc.	300 »
7 febbraio 1915	186-VI	Somma dovuta al signor Umberto Alifuoco per capitale ed interessi giusta sentenza 11 maggio 1912 del tribunale di Napoli confermata in appello e passata in giudicato.	7 000. »

LEGISLATURA XXIV - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 1ª TORNATA DEL 17 MARZO 1915

Data dei Regi Decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		Ministero dei lavori pubblici.	
14 gennaio 1915.	266-ter	Assegnazione per provvedere a bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915.	500.000. »
		Ministero delle poste e dei telegrafi.	
28 gennaio 1915.	131-bis	Indennizzi alla signora Emilia Maiorana vedova Dominèdò ed al signor Augusto Campoli in seguito ad infortuni cagionati da agenti in servizio	28.583. 72
		Ministero della marina.	
7 febbraio 1915	128-bis	Spesa per l'estrazione di galleggianti affondati nei porti.	20.000. »
		Ministero di agricoltura, industria e commercio.	
28 gennaio 1915	212-bis	Spese di qualsiasi natura per agevolare i consorzi provinciali di cui al Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1374, nella loro azione di approvvigionamento e di distribuzione di cereali e di farine	100.000. »

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare si procederà nella seduta pomeridiana alla votazione segreta di questo disegno di legge

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la sistemazione economica e finanziaria dell'Eritrea.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la sistemazione economica e finanziaria dell'Eritrea.

Se ne dia lettura.

GUGLIELMI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 97-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

SANDRINI. Spero che l'onorevole ministro vorrà scusarmi se a breve distanza da un mio discorso in materia coloniale, mi permetto di tornare sull'argomento, facendo alcune osservazioni su questo disegno di legge.

Ma non posso non manifestare un certo senso di apprensione che il disegno di legge suscita in me nel constatare l'importanza della somma iscritta per spese di opere pubbliche nell'Eritrea, quando sventuratamente il Governo non ha mezzi sufficienti per far fronte alle spese per opere pubbliche nel Paese nostro.

Sul bilancio generale dello Stato grava fino ad oggi per la colonia Eritrea un contributo annuo di lire 6,350,000, senza che aleggi una speranza di possibili futuri rimborsi. (*Commenti — Interruzioni*).

Ora poi questo contributo viene aumen-

tato. Infatti con l'articolo terzo del disegno di legge è portato a lire 6,450,000 per l'esercizio 1914-15, a lire 6,550,000 per l'esercizio 1915-16 e a lire 6,650,000 per l'esercizio 1916-17 definitivamente anche per i successivi, cioè è aumentato rispettivamente di 100 mila, 200 mila e 300 mila lire. Non solo, ma coll'articolo settimo viene autorizzato il Governo a fare un prestito colla Cassa depositi e prestiti di 25 milioni, i quali debbono spendersi in opere di pubblica utilità nel periodo di cinque anni. Di questi, due milioni servono per completare il primo gruppo di lavori del porto di Massaua.

Rilevo dalla relazione che il porto di Massaua è stato già costruito e sistemato. Ma si tratta adesso di iniziare una nuova serie di opere supplementari, il cui primo gruppo viene a costare la bellezza di altri due milioni. Per carità di pubblica finanza, io rivolgo una preghiera e una raccomandazione all'onorevole ministro; cioè che mentre siamo tanto giustamente avari del bilancio dello Stato per ciò che occorre nell'interno del paese nostro, si vada molto adagio nello spendere somme così rilevanti per le nostre colonie, che, sotto il punto di vista economico, non potranno mai dare un rendimento.

E ciò tanto più che non si tratta soltanto di questi due milioni, per il porto di Massaua, ma è anche prevista un'altra importante spesa di un milione e mezzo per lavori straordinari, dice la relazione, d'indole edilizia ed altri consimili. Ora è in noi legittimo il desiderio di essere maggiormente illuminati sulla destinazione di quest'altra erogazione di un milione e mezzo, di cui nell'articolo settimo si dice soltanto che è impostata per lavori straordinari di pubblica utilità. Quali sono questi lavori straordinari di pubblica utilità, per cui è stanziata una somma così rilevante?

Inoltre, mentre si stanno facendo le spese delle ferrovie in corso, abbiamo una nuova spesa per la ferrovia Agordat-Setit, prevista nel complessivo ammontare di altri 22 milioni. Ora quale rendimento sono destinate ad apportare queste nuove ferrovie che si vogliono costruire nell'Eritrea, quando mancano i mezzi per costruire ferrovie molto più importanti, dal punto di vista economico, nel Paese nostro?

Oggi noi attraversiamo il periodo così detto delle vacche magre. Carità di patria consiglia dunque di risparmiare questa profusione di danaro per le nostre colonie, le quali, ripeto, non potranno mai indenniz-

zarcene. Ed ella, onorevole ministro, che nei lunghi anni, in cui fu a capo della Eritrea, ebbe il merito di ridurre il contributo dello Stato ad una somma molto esigua rispetto a quella che prima si spendeva, veda di acquistarsi anche il merito di frenare ulteriormente quest'aumento di spesa tanto pericoloso.

Trovo poi detto all'articolo 2 che l'aumento del contributo è destinato per concedere facilitazioni dirette od indirette ai coloni in dipendenza della abolizione della franchigia per l'importazione di grano in Italia. Che cosa sono queste facilitazioni dirette o indirette? Sono sussidi, sono sovvenzioni, sono prestiti? E in questo modo qual fine si vuole raggiungere? Lo sviluppo della coltivazione agraria nella colonia nostra, a detrimento forse della coltivazione agraria della madre patria? (*Commenti — Interruzioni*).

Questo non per oggi, ma per il futuro, onorevole ministro. Non si provvede con ciò al grano da importare nel 1915; ma alla estensione della coltivazione del grano nel 1916 e 1917.

Vedo da ultimo alla lettera d dell'articolo 2, che una parte di queste somme è destinata « ad un razionale e pratico programma di utilizzazione idraulica, alla sistemazione di terreni da mettere a cultura e ad altri provvedimenti a vantaggio dell'economia agraria della colonia ». Ora domando a voi, onorevoli colleghi, se sia possibile mettersi sulla via di sistemare razionalmente i terreni dell'Eritrea, dal punto di vista idraulico, quando qui, nella madre patria, non possiamo eseguire le bonifiche occorrenti per la redenzione delle nostre terre paludose e malariche. Se se v'è un ordine nelle spese di pubblica utilità, questo si è che prima si sopperisca ai nostri bisogni essenziali, ed il di più, se vi è, si spenda per altri bisogni meno essenziali. Raccomando quindi nuovamente di procedere con molta ponderazione e cautela per impedire che il nostro bilancio, già cosistremato, debba sopportare maggiori oneri a beneficio di colonie che, dal punto di vista economico, non potranno mai dare rendimento di sorta.

FEDERZONI. Questo non è vero assolutamente!

MARTINI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI, *ministro delle colonie*. Che si sia andati ponderatamente, l'onorevole Sandrini può vederlo da questo: che il di-

segno di legge è stato presentato non da me, ma dal mio predecessore. Il che vuol dire che due ministri hanno considerato e ponderato, e tanto l'uno, quanto l'altro si sono persuasi della necessità di presentare questo disegno di legge all'approvazione del Parlamento.

Se poi l'onorevole Sandrini avesse egli stesso meglio ponderato non mi domanderebbe di che cosa si tratti. La cosa è detta assai chiaramente: si sopprime il privilegio concesso ai coloni d'esportare 20 mila quintali di grano all'anno in franchigia; e le 150 mila lire che lo Stato perdeva per ragione di questo privilegio, si spendono in opere pubbliche; in modo che i coloni abbiano un'altra forma di beneficio e d'incoraggiamento. La cosa è molto semplice.

L'onorevole Sandrini dice: ma questa colonia non rende nulla; e perchè fate questo porto di Massaua? Perchè compite i lavori del porto di Massaua?

Per una ragione: perchè oramai, una gran parte dei lavori sono fatti, ed il non compierli sarebbe togliere utilità a quelli che sono già fatti. Del resto il porto di Massaua ha un traffico di 34 milioni; come si fa a dire che essa non val nulla?

Perchè si fanno i lavori idraulici? Ma se l'onorevole Sandrini, che arriva oggi alla Camera (ed io me ne compiaccio), avesse qualche nozione di quel che è stato fatto prima, sarebbe andato a cercare negli archivi, ed avrebbe trovato una relazione del commendatore Coletta il quale propose la spesa di poco più d'un milione nel Gasc, per irrigare nientemeno che una zona di terreno di 15 mila ettari, che venne riconosciuta adatta alla coltivazione del cotone. Si tratta di fare alcune specie di lavori idraulici: uno nel medio Barca, uno all'estremo del litorale ed uno nel piano di Hazamò per un'estensione enorme di terreni, che sono perfettamente adatti (tali sono stati riconosciuti da valentissimi agronomi che sono andati in Eritrea; c'è una relazione del professore Ghino Valenti, che ella può procurarsi e che le dirà quale sia la natura di questi terreni) perfettamente adatti alla coltura del caffè e del cotone.

Ora, se dobbiamo tenere le colonie, dobbiamo cercare che vi si facciano colture coloniali.

SANDRINI. Non vi riusciremo mai.

MARTINI, *ministro delle colonie*. Ma perchè non vi riusciremo mai? Ma, onorevole Sandrini, il cotone nella colonia è cresciuto e dalla colonia si è esportato. Si è esportata

la palma Dum, che è diventata una delle principali materie prime per la fabbricazione dei bottoni.

L'onorevole Sandrini vuol fare qualche cosa della Colonia Eritrea, o non ne vuol far niente? Se ne vuol fare qualche cosa è necessario questo disegno di legge; se crede che la Colonia Eritrea si debba abbandonare, ne faccia una proposta, io naturalmente non la voterò, mi opporrò, e la Camera e il paese decideranno.

FALLETTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALLETTI, *relatore*. L'onorevole ministro ha già risposto esaurientemente alle critiche mosse dall'onorevole Sandrini a questo disegno di legge.

Io debbo ora dichiarare che la Giunta del bilancio ha approvato i proposti provvedimenti, perchè convinta che i medesimi varranno ad affrettare il tempo, in cui potranno essere compensati i sacrifici, che lo Stato fa ora per la Colonia Eritrea, se non potrà ancora bastare completamente a se stessa.

Il contributo dello Stato supera oggi, di poco, i 6 milioni, ma è necessario tener conto delle condizioni economiche della colonia, le quali si sono sensibilmente migliorate in questi ultimi anni. Il commercio di esportazione raggiunge circa 17 milioni e quello di importazione, circa 12 milioni, cifre queste abbastanza soddisfacenti e che, in confronto del passato, rappresentano un notevole progresso; vanno aumentando le entrate proprie della Colonia, ed è dimostrato che la sua produzione agraria potrà assumere lo sperato incremento, specialmente mercè lo sviluppo delle vie di comunicazione, che rendono possibile il trasporto dei prodotti al mare.

A ciò mirano le linee ferroviarie, già in corso di esecuzione: Asmara-Keren e Keren-Agordat a completare le quali, è oggi necessaria la Agordat-Setit, alla cui costruzione dovrà servire il ricavato del nuovo prestito che si propone.

E particolarmente tendono quelle linee ferroviarie ad accrescere la messa in valore di territori, ormai dimostrati adatti alla coltivazione del cotone, che varrà ad emancipare, in gran parte, il nostro paese dal mercato degli Stati Uniti per l'acquisto della materia prima, necessaria ad alimentare una delle principali nostre industrie nazionali.

È questo un periodo di grande aspettativa per una prossima nuova maggior floridezza della colonia, ed appunto ad im-

pedire che tale aspettativa venga delusa, tendono i provvedimenti sottoposti al vostro esame.

Debbo osservare all'onorevole Sandrini che tali provvedimenti sono tutti giustificati e spiegati dalla Giunta generale del bilancio. Quanto alla somma di 1,600,000 lire, alla quale egli ha alluso, per opere pubbliche a favore della colonia, richiamandomi al contenuto della mia relazione, debbo fargli notare, che essa è destinata a sopperire a varie pubbliche esigenze imprescindibili, quali sono la sistemazione, con le occorrenti tettoie, di molti mercati, la costruzione di edifici pel commissariato, per il servizio postale e telegrafico e per le scuole, come pure la costruzione di alberghi in colonia, alla quale non ha fin qui provveduto la iniziativa privata e che si rende necessaria perchè gli affari non sieno intralciati dalle difficoltà che incontrano i commercianti a trovare alloggio nei principali centri della colonia.

Perciò che ha tratto ai provvedimenti atti a proteggere la produzione del grano, la Giunta generale del bilancio ha creduto di entrare perfettamente nell'ordine di idee, a cui si informa il disegno di legge.

Anzitutto è d'uopo premettere che, se la colonia Eritrea produce attualmente grano in esuberanza al suo consumo, non è questo il risultato dell'esenzione fiscale. Infatti la produzione del grano in Eritrea in quelle proporzioni, rimonta al giorno in cui, cessato lo stato di guerra, le popolazioni ritornarono al lavoro dei campi, e ciò dimostrano i risultati statistici riguardanti la produzione del grano nel 1902, i quali non variano sensibilmente dopo il 1904, nel quale anno, venne approvata la legge per le agevolazioni fiscali al grano eritreo importato in Italia.

Intanto, grazie al procedimento in uso per la distribuzione fra i coltivatori del beneficio della esenzione doganale, in Italia non entra più soltanto grano prodotto in Eritrea, ma specialmente grano prodotto altrove, che transita per la nostra Colonia. E questo perchè i certificati, che valgono agli effetti della esenzione, e che, dopo stabilita con una certa approssimazione la quantità del raccolto, si rilasciano ai singoli produttori, vengono, di solito, da questi commercianti, e spesso con usura, e specialmente dai piccoli proprietari, i quali ottengono il corrispettivo in sementi, in attrezzi agricoli od in altri generi destinati a favorire le produzioni del suolo, mentre i cer-

tificati servono poi a coprire merce non di provenienza eritrea.

D'altra parte è d'uopo tenere presente come il provvedimento, che adesso si adotta, sia a titolo di esperimento, in quanto che per un sessennio, questo dazio sarà sostituito da un premio fisso che si pagherà agli agricoltori, ai quali, sotto questa forma, si corrisponderà l'equivalente del guadagno che avrebbero tratto dalla cessata esenzione doganale, mentre, poi, essi godranno dei benefici del credito agrario, che s'intende ora estendere alla colonia.

Per queste ragioni, e senza dilungarmi sulle singole disposizioni del disegno di legge, giustificato da impellenti necessità, con sicura coscienza che i provvedimenti proposti varranno efficacemente a rialzare le sorti economiche della Colonia Eritrea, non posso fare altro che invitare la Camera a volerli approvare.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione degli articoli.

Osservo che vi sono da fare alcune modificazioni nelle date e cioè là dove è scritto 1914-15 e 1915-16 si deve sostituire rispettivamente 1915-16 e 1916-17 e così di seguito.

Art. 1.

« Gli articoli 1 e 4 della legge 18 luglio 1904, n. 408, sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 1914 ».

(È approvato).

Art. 2.

« Nell'interesse dei coloni e per favorire lo sviluppo dell'agricoltura, saranno attuati, con decreti Reali, su proposta del Governatore, i provvedimenti seguenti:

a) a decorrere dal 1915-16 e nel termine di sei esercizi finanziari, dovrà essere erogata a carico del bilancio eritreo la somma complessiva di lire 250,000, in facilitazioni dirette o indirette ai coloni in dipendenza della abolizione del regime di favore per la importazione dei grani in Italia. Il decreto Reale indicherà la somma da erogare per ciascun esercizio ed il modo di erogazione sarà stabilito dal Governatore;

b) dal 1° luglio 1921, e cioè dalla scadenza del sessennio di cui alla lettera precedente, saranno stabiliti a carico del bilancio eritreo premi speciali da concedersi,

a determinate condizioni, ai migliori coltivatori, così per la tenuta di aziende agricole, come per le migliori produzioni dell'industria agricola;

c) dal 1º luglio 1915 saranno stabiliti a carico del bilancio eritreo premi speciali ai migliori coltivatori di caffè;

d) a decorrere dall'esercizio 1915-16, sarà inserita, esercizio per esercizio, in apposito stanziamento del bilancio eritreo, una somma destinata all'attuazione di un razionale e pratico programma di utilizzazione idraulica, alla sistemazione di terreni da mettere a coltura e ad altri provvedimenti a vantaggio dell'economia agraria della Colonia ».

MARTINI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI, *ministro delle colonie*. Chiedo che siano soppresse le parole del comma a): « in dipendenza della abolizione del regime di favore per la importazione dei grani in Italia », perchè in realtà queste sono opere fatte a beneficio della colonia, anche indipendentemente dal dazio sul grano.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle colonie chiede che siano soppresse nel comma a) le parole: « in dipendenza della abolizione del regime di favore per la importazione dei grani in Italia ».

Se non vi sono osservazioni in contrario, pongo a partito l'articolo 2 con questa modificazione.

(È approvato).

Art. 3.

« In relazione agli aggravi che il bilancio dell'Eritrea avrà per quanto è stabilito dall'articolo precedente, il contributo dello Stato nelle spese dell'Eritrea, che attualmente è di lire 6,350,000 è portato a lire 6,450,000 per l'esercizio 1915-16, a lire 6,550,000 per l'esercizio 1916-17 e a lire 6,650,000 per l'esercizio 1917-18 e pei successivi.

« La somma da spendere, esercizio per esercizio, nei lavori indicati alla lettera d) dell'articolo precedente non dovrà essere inferiore a quella che residuerà dall'aumento di contributo concesso, dopo aver provveduto alle spese derivanti dalla attuazione dei provvedimenti dei quali è cenno alle lettere a), b) e c) dell'articolo stesso ».

(È approvato).

Art. 4.

« I buoi originari della Eritrea sono ammessi alla importazione nel Regno col dazio di confine di lire 5 al quintale di peso vivo e coll'esenzione del diritto di statistica, fino alla concorrenza della quantità che annualmente sarà stabilita per decreto Reale, sentito il governatore della Colonia.

« Speciali facilitazioni doganali saranno stabilite con decreto Reale, su proposta del Governatore, per la introduzione in Italia di carni, comunque conservate o preparate, di origine eritrea, o di prodotti tratti da esse ».

(È approvato).

Art. 5.

« In relazione alla quantità stabilita come massima in un anno per la introduzione di buoi in Italia a dazio speciale, il governatore provvede per l'assegnazione delle quantità a chi si proponga di effettuare la esportazione, richiedendo anche, ove ciò creda opportuno, cauzioni a garanzia ».

(È approvato).

Art. 6.

« Il regime doganale di favore concesso pei buoi con la presente legge e quello concesso per vari prodotti agricoli con l'articolo 2 della legge 18 luglio 1904, n. 408, potrà, con decreti Reali da convertirsi in legge, essere esteso ai prodotti originari della Somalia italiana ».

(È approvato).

Art. 7.

« La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato la somma di lire 25,500,000, di cui due milioni occorrenti per completare il primo gruppo di lavori del porto di Massaua e per altri lavori accessori, ventidue milioni occorrenti per la costruzione della linea ferroviaria da Agordat al Setit, compreso il materiale di trazione e rotabile, e un milione e mezzo occorrente per lavori straordinari di pubblica utilità.

« La somministrazione della somma sarà fatta in entrata del bilancio dello Stato a rate, in base all'unita tabella e su richiesta del Ministero del tesoro.

« Ad incominciare dall'esercizio 1915-16, sarà iscritto nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro apposito capitolo corrispondente alle somme che risulteranno

prelevate secondo l'unità tabella e che verranno anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti. Sull'importo delle anticipazioni saranno corrisposti dallo Stato alla Cassa predetta gli interessi del quattro per cento con stanziamenti sul bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

« Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale la ferrovia Agordat-Setit sarà aperta a regolare esercizio per merci e passeggeri, la somma complessiva occorsa per la detta ferrovia e pei lavori del porto di Massaua sarà ripartita in trentacinque annualità costanti, comprensive degli interessi e della quota di ammortamento.

« Identico procedimento si seguirà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sia stata interamente impiegata nei lavori straordinari di pubblica utilità la somma di un milione e mezzo da spendersi in cinque esercizi finanziari.

« L'importo di ognuna delle annualità sarà pagato dal Tesoro con stanziamenti come sopra, rivalendosi di una somma corrispondente a due quinti della annualità, mediante riduzione del contributo dello Stato per le spese della Eritrea ».

Si dia lettura della tabella annessa a quest'articolo.

MARTINI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI, *ministro delle colonie*. In questa tabella devono essere fatte alcune modificazioni di cifre, che trasmetto all'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Si dia lettura della tabella, con le modificazioni ora trasmesse dall'onorevole ministro delle colonie.

GUGLIELMI, *segretario*, legge :

TABELLA.

Esercizi finanziari	Lavori ferroviari	Lavori portuali	Lavori pubblici straordinari	Totale
1915-16	2,700,000	1,000,000	250,000	3,950,000
1916-17	4,000,000	1,000,000	300,000	5,300,000
1917-18	4,000,000	»	300,000	4,300,000
1918-19	4,000,000	»	300,000	4,300,000
1919-20	7,300,000	»	350,000	7,650,000
	22,000,000	2,000,000	1,500,000	25,500,000

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 7 con la tabella annessa al disegno di legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato nella seduta pomeridiana a scrutinio segreto.

La seduta pomeridiana comincerà alle 14.15.

La seduta è tolta alle 12.15.

PROF. EMILIO PIOVANELLI
Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1915 — Tipografia della Camera dei Deputati.

